



Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017-2019 (PTPCT)

(legge 6 novembre 2012, n. 190, articolo 1, comma 8)

INDICE:

<u>1. INTRODUZIONE</u>	PAG. 4
1.1 Contesto normativo di riferimento	pag. 4
1.2 Le società a partecipazione pubblica quali destinatarie della legge anticorruzione	pag. 6
1.3 La legge anticorruzione e il d.lgs.231/2001	pag. 8
1.4 Nozione di corruzione	pag. 10
1.5 I delitti contro la P.A. disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del codice penale	pag. 11
1.6 La funzione pubblica e il pubblico servizio	pag. 12
1.7 Nozione di Pubblico Ufficiale	pag. 13
1.8 Nozione di Incaricato di pubblico servizio	pag. 15
1.9 Descrizione degli illeciti rilevanti ai fini della legge 190/2012	pag. 15
1.10 Il malfunzionamento dell'amministrazione o "maladministration"	pag. 22
<u>2. IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA PTPCT)</u>	PAG. 23
2.1 Finalità	pag. 23
2.2 Destinatari	pag. 24
2.3 Approvazione	pag. 25
2.4 Il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)	pag. 25
2.5 Referenti interni per la prevenzione della corruzione	pag. 26
2.6 Flussi informativi verso RPCT	pag. 26
2.7 Aggiornamento del PTPCT	pag. 26
2.8 Il processo di gestione del rischio corruttivo	pag. 26
<u>3. IL QUADRO NORMATIVO</u>	PAG. 27
<u>4. ANALISI DEL CONTESTO</u>	PAG. 27
4.1 Contesto esterno	pag. 27
4.2 Contesto interno	pag. 28
<u>5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO</u>	PAG. 29
5.1 Identificazione del rischio	pag. 29
5.2 Analisi del rischio	pag. 30
5.3 Mappatura dei processi	pag. 31
<u>6. TRATTAMENTO DEL RISCHIO E MISURE DI CONTRASTO</u>	PAG. 35
6.1 La trasparenza	pag. 35
6.2 Indicazione dei criteri di rotazione del personale	pag. 36
6.2.1 Rotazione ordinaria	pag. 36
6.2.2 Rotazione straordinaria	pag. 36
6.3 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di causa di incompatibilità	pag. 37
6.4 Modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione (pantoufage o revolving doors)	pag. 38
6.5 Direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione degli uffici	pag. 38
6.6 Adozione di misure per la tutela del whistleblower	pag. 39
6.7 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti	pag. 40
6.8 Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione ed i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazioni delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici	pag. 40
6.9 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale	pag. 42
<u>7. RUOLO STRATEGICO DELLA FORMAZIONE</u>	PAG. 42
7.1 Individuazione di soggetti a cui viene erogata la formazione	pag. 43

7.2 Indicazione dei contenuti della formazione	pag. 43
7.3 Indicazione dei canali e strumenti di erogazione della formazione	pag. 43
8.CODICE ETICO E SUA REVISIONE	PAG. 44
8.1 Il Codice “nazionale”	pag. 44
8.2 Il Codice di ente e la revisione	pag. 44
8.3 Revisione del codice di comportamento di ente	pag. 45
SEZIONE TRASPARENZA	PAG. 46
1.ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLA SOCIETA'	PAG. 47
1.1 Struttura organizzativa	pag. 47
2.PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE DELLA SEZIONE “TRASPARENZA”	PAG. 48
2.1 Il principio della trasparenza	pag. 48
2.2 Coordinamento del PTPCT – sezione trasparenza con il Piano delle Performance	pag. 49
2.3 Indice degli uffici apicali coinvolti per l’individuazione dei contenuti di programma	pag. 49
2.4 Individuazione e modalità di coinvolgimento dei portatori di interessi diffusi	pag. 50
3.LE MISURE ORGANIZZATIVE	PAG. 51
3.1 Iniziative per la trasparenza	pag. 51
3.2 Giornata della trasparenza	pag. 51
4.LA SEZIONE “SOCIETA’ TRASPARENTE”	PAG. 52
4.1 La sezione “Società Trasparente” – Organizzazione	pag. 52
4.2 Le caratteristiche delle informazioni	pag. 52
4.3 Tutela dei dati personali e obblighi di trasparenza	pag. 53
4.4 Modalità e tempi di attuazione della Sezione Trasparenza del PTPCT	pag. 53
5.PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	PAG. 55
5.1 I responsabili della trasmissione dei dati	pag. 55
5.2 Responsabili pubblicazione e aggiornamento dati	pag. 55
5.3 Referenti per la trasparenza	pag. 55
5.4 Misure organizzative volte a garantire la regolarità dei flussi informativi	pag. 56
6.CONTROLLO E MONITORAGGI	PAG. 56
6.1 Il processo di controllo	pag. 56
7.DATI ULTERIORI	PAG. 57
8.LE SANZIONI	PAG. 57

1. INTRODUZIONE

La presente Parte Speciale del Modello Organizzativo di ASM Vigevano e Lomellina SpA (di seguito anche “Società”) costituisce il Piano Triennale 2017/2019 di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (di seguito anche “PTPCT”).

Nella revisione corrente, il PTPCT costituisce l’aggiornamento ai piani precedenti adottati dal Consiglio di Amministrazione di ASM Vigevano e Lomellina.

1.1 Contesto normativo di riferimento

Sulla spinta di sollecitazioni di natura sovranazionale e comunitaria, con la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»* e meglio nota come *“Legge Anticorruzione”*, il Legislatore nazionale ha introdotto nell’ambito dell’ordinamento giuridico una specifica normativa intesa a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto della corruzione all’interno della Pubblica Amministrazione.

A mezzo di Deliberazione CIVIT n. 72 dell’11 settembre 2013, adottata su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della richiamata legge 190/2012, lo Stato italiano si è, pertanto, dotato del primo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2013) per il triennio 2013-2016, dettando gli indirizzi di contrasto ai fenomeni corruttivi di carattere generale e somministrando le direttive specifiche per l’attuazione delle norme a livello di ciascuna singola Amministrazione.

Nel frattempo, il comparto disciplinare dell’anticorruzione è stato implementato con i principali decreti attuativi, emanati nel corso del 2013 – anche nell’esercizio di deleghe previste dalla legge – per precisare ulteriormente la regolazione di alcuni aspetti applicativi:

- a) il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»*), entrato in vigore il 20 aprile 2013, il quale pone in capo alle PP.AA., e agli enti di diritto privato controllati partecipati dalle medesime, specifici obblighi di pubblicazione sui propri siti informatici per le attività amministrative di competenza;
- b) il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (*«Disposizioni in materia di inconfondibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»*), entrato in vigore il 4 maggio 2013 a disciplinare le cause di inconfondibilità e incompatibilità degli esponenti della P.A. e delle entità privatistiche partecipate;
- c) il decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 (*«Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190/2012»*), il quale rielabora i precedenti obblighi di condotta disciplinare del comparto pubblico integrandoli con diverse disposizioni in materia di contrasto alla corruzione.

Le misure rivolte al contrasto dei fenomeni corruttivi e alla realizzazione di maggiori livelli di trasparenza sono state successivamente oggetto di un’incisiva rivisitazione rispetto al quadro delineato dal primo comparto pianificatorio e normativo.

Il P.N.A. 2013 è stato aggiornato con la Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, recante *«Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione»*.

In seguito, a mezzo del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 («*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*»), cd. Decreto “Trasparenza”, il legislatore è intervenuto sull’originario quadro normativo, apportando importanti modifiche sia al quadro regolatorio dell’anticorruzione (legge 190/2012) che della trasparenza (d.lgs. 33/2013).

In particolare, il d.lgs. 97/2016, ha previsto la piena integrazione tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI), disponendo che i destinatari degli obblighi introdotti dalla legge 190/2012, adottino un unico strumento di programmazione, *i.e.* il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Il decreto “Trasparenza” è, altresì, intervenuto relativamente agli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti interessati, da un lato implementando i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione, dall’altro introducendo meccanismi di semplificazione e razionalizzazione, anche in relazione alla natura dell’ente sottoposto alla disciplina in questione.

In tale rinnovato quadro normativo, il principio di trasparenza è ora declinato in termini di “**accessibilità totale**” - da parte di chiunque - ai documenti e ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti equiparati, siano questi oggetto di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali o meno. Sotto questo profilo, la novità più significativa del decreto “Trasparenza” è rappresentata dall’introduzione del cd. accesso civico “generalizzato”, secondo il modello FOIA (*Freedom of Information Act*), che si aggiunge all’accesso civico “normale”, indirizzato verso i dati immediatamente oggetto di pubblicazione, già presente nell’ordinamento italiano a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. 33/2013 e cioè dal 20 aprile 2013.

Successivamente alla pubblicazione del decreto “Trasparenza”, con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l’ANAC ha adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA 2016).

Si tratta del primo Piano interamente predisposto e adottato dall’ANAC, in attuazione dell’art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 114/2014, a mezzo del quale l’Autorità è stata definitivamente individuata quale principale interlocutore di riferimento, sotto svariati profili, in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza amministrativa.

Il PNA 2016, non sostituisce quello adottato nel 2013 e il relativo aggiornamento del 2015 (Determinazione ANAC 12/2015), bensì, in una logica di continuità, impedisce specifiche indicazioni relativamente a particolari settori dell’amministrazione pubblica italiana. Nello specifico, il Piano, ripercorrendo il tracciato di riforma del d.lgs. 97/2016, mira a definire compiutamente il corredo degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, differenziando le diverse misure di presidio in relazione alle tipologie di enti, di volta in volta, considerati (es. Amministrazioni *ex art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001, società in controllo pubblico ovvero partecipate*, etc.) e al relativo ambito di azione (es. Sanità, Contratti pubblici, Personale, Governo del territorio, ecc.).

Il sistema predisposto nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e, in particolare, gli obblighi di trasparenza gravanti sulle Amministrazioni, sono stati da ultimo meglio specificati dalle Delibere ANAC nn. 1309 e 1310, entrambe adottate il 28 dicembre 2016, nella quali vengono rispettivamente definite le «*Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013*» e le «*Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*», rinnovando sotto molteplici aspetti quanto previsto, in particolare, dalla Delibera CIVIT n. 50/2013.

1.2 Le società a partecipazione pubblica quali destinatarie della legge anticorruzione

L'art. 1, commi 60 e 61, della legge 190/2012, attuato dall'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata del 24 luglio 2013, rivolge le disposizioni in materia di anticorruzione e relativi decreti attuativi anche verso i "soggetti di diritto privato" sottoposti al controllo delle regioni e degli enti pubblici locali.

L'interesse verso tale categoria di soggetti giuridici si è manifestata sin dall'approvazione del primo "Piano Nazionale Anticorruzione" (i.e. l'anzidetta Delibera CIVIT n. 72 dell'11 settembre 2013) che ha espressamente rivolto l'ambito applicativo della normativa anche nei riguardi degli enti a forma privatistica, ma a sostanza pubblicistica, tra i quali gli **enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate dalla PA e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.**

Ai sensi della Delibera CIVIT 72/2013, per **enti di diritto privato in controllo pubblico** si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

A mezzo di comunicato congiunto del 24 dicembre 2014 e nota contestualmente approvata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno promosso «*un'interpretazione costituzionalmente orientata della predetta disposizione, che ne consente l'applicazione anche alle società nazionali controllate dalle amministrazioni centrali, nei termini sopra definiti, atteso che le stesse, in ragione del penetrante controllo esercitato dal Ministero (o da altra pubblica amministrazione), sono esposte ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche amministrazioni*».

Successivamente, con **Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015**, recante «*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*», l'ANAC ha adottato una specifica disciplina finalizzata ad orientare gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica nell'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con l'obiettivo primario «*[...] che essa non dia luogo ad un mero adempimento burocratico, ma che venga adattata alla realtà organizzativa dei singoli enti per mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e incisivi*».

Tali Linee guida hanno inciso sulla disciplina già prevista dal PNA 2013, comportandone una rivisitazione e, più in particolare, l'integrazione e la sostituzione dei contenuti del PNA 2013, laddove non compatibili.

La soggezione alla disciplina di siffatta tipologia di enti è stata confermata in prima battuta dalla Determinazione 12/2015, e successivamente dal "Piano Nazionale Anticorruzione 2016" (PNA 2016), di cui alla Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016.

In particolare, relativamente alla nozione di "**società a controllo pubblico**", il PNA 2016 rinvia alla definizione contenuta nell'allora schema di decreto legislativo in materia di società a partecipazione pubblica, predisposto in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. "Riforma Madia"), e dunque all'attuale **decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175**, recante «*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*».

A norma dell'art. 2, comma 1, lettera m), del d.lgs. 175/2016, per società a controllo pubblico devono intendersi le società «*in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)*» che, a sua volta, definisce «*controllo*» come «*la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*».

Le misure contemplate dalla normativa anticorruzione trovano, dunque, generalizzata applicazione a tutte le entità di diritto privato, sottoposte ad un controllo pubblico, proveniente sia da amministrazioni territoriali che da amministrazioni centrali.

La sottoposizione di tali enti anche alle disposizioni in materia di prevenzione dei reati aziendali, di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, comporta che il modello anticorruzione debba, in tali evenienze, essere armonizzato ed integrato con i modelli di organizzazione e gestione del rischio alla luce del predetto d.lgs. n. 231/2001 (a seguire, anche «**Modello 231**» o «**MOG 231**»), secondo gli accorgimenti indicati dal PNA, nei relativi aggiornamenti e nella citata Determinazione ANAC n. 08/2015.

Gli adempimenti previsti dalla Determinazione ANAC n. 08/2015, in capo agli enti di diritto privato in controllo pubblico, possono essere così sintetizzati:

- a) individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- b) sistema di controlli;
- c) codice di comportamento;
- d) trasparenza;
- e) inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- f) incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- g) attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
- h) formazione;
- i) tutela del dipendente che segnala illeciti;
- j) rotazione o misure alternative;
- k) monitoraggio.

Alla luce di quanto previsto dalla citata Determinazione e negli aggiornamenti al PNA, gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad integrare il modello previsto dal d.lgs. n. 231/2001, con le misure organizzative e di gestione per la prevenzione della corruzione *ex lege* n. 190/2012 (Piano di Prevenzione della Corruzione, anche in forma di Piano triennale) e a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Più precisamente, i Piani di Prevenzione della Corruzione, costituenti apposita sezione o, comunque, parte integrante del MOG 231, devono presentare i seguenti contenuti minimi, indicati nell'Allegato 1 al PNA e nei successivi aggiornamenti nonché, in via specifica, nella Determinazione ANAC n. 08/2015:

- a) individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;
- b) previsione della programmazione della formazione, di taglio generalista e specifico, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- c) previsione di procedure e controlli in essere per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi, anche ai fini del monitoraggio annuale del RPCT sul Piano e sulle misure di prevenzione ivi previste (*i.e.* Sistema dei controlli e Monitoraggio);
- d) individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- e) previsione dell'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività svolte;

- f) regolazione di procedure per l'aggiornamento del Piano;
- g) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e raccordo tra questi e il RPCT;
- h) regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;
- i) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Piano;
- j) tutela del dipendente che segnala episodi di illecito (cd. *whistleblower*) a termini dell'art. 54-bis, d.lgs. 165/2001 e della Determinazione ANAC n. 6/2015;
- k) introduzione di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013 con riferimento agli incarichi di amministratore e agli incarichi dirigenziali.
- l) strutturazione di una sezione del sito istituzionale dell'ente, denominata **“Società trasparente”**, per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013, anche ai fini del cd. accesso civico (art. 5 e ss.);
- m) adozione di misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse (art. 53, co. 16-ter, d.lgs. 165/2001);
- n) adozione di misure in termini di rotazione del personale ovvero misure alternative (quali la cd. *“segregazione delle funzioni”*) atte ad evitare il cristallizzarsi di relazioni tra i dipendenti dell'ente e la rispettiva utenza esterna.

Tali Piani di Prevenzione della Corruzione, una volta adottati, devono essere sottoposti a pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione ***Società trasparente> Disposizioni generali> Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza***.

1.3 La legge anticorruzione e il d.lgs. 231/2001

La Legge Anticorruzione presenta importanti interazioni con la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nella misura in cui tali entità abbiano già adottato in proprio i relativi Modelli Organizzativi 231, per le diverse finalità previste da tale comparto normativo.

In tali evenienze, le prescrizioni discendenti dal d.lgs. 231/2001 - secondo le indicazioni di cui al PNA e alla Determinazione ANAC 08/2015 - si prestano alla coesistenza con le previsioni in materia di anticorruzione, di cui alla legge 190/2012, generando la necessità che si proceda ad una integrazione dei Modelli Organizzativi 231, adottati nell'esplicita prospettiva di contrasto alla corruzione.

Tale interazione opera, in dettaglio, sotto una duplice linea direttrice:

- **Sotto un primo aspetto**, coinvolge tutti i potenziali destinatari della disciplina, *ex d.lgs. 231/2001* e riguarda la necessità di inserimento nel MOG 231, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 7, della Legge Anticorruzione, tra i reati punibili a norma del regime di responsabilità amministrativa, del delitto di *«Induzione indebita a dare o promettere utilità»* *ex art. 319 quater c.p.* e del delitto di *«corruzione tra privati»* *ex art. 2635 c.c.*
- **La seconda linea** di interazione riguarda, invece, unicamente gli enti controllati dalla P.A., i quali sono destinatari dell'obbligo di adottare un Piano di Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge Anticorruzione e dell'esplicito richiamo contenuto nel PNA 2013, inserendolo nell'ambito del proprio MOG 231 ed armonizzandolo con il medesimo, secondo gli accorgimenti indicati dal medesimo PNA, dai relativi aggiornamenti e, nello specifico, dalla Determinazione ANAC n. 08/2015.

Al Paragrafo “3.1.1 I Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione - P.T.P.C. - e i modelli di organizzazione e gestione del d.lgs. n. 231 del 2001”, il PNA 2013 stabilisce infatti che «Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze, qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001, ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di Prevenzione della Corruzione, debbono essere trasmesse alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicate sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l’attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell’organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione. L’amministrazione che esercita la vigilanza verifica l’avvenuta introduzione dei modelli da parte dell’ente pubblico economico o dell’ente di diritto privato in controllo pubblico. L’amministrazione e l’ente vigilato organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l’attuazione delle misure sopra indicate. I sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l’eventuale segnalazione di illeciti, con l’indicazione dei referenti sono definiti rispettivamente nel P.T.P.C. dell’amministrazione vigilante e nei Piani di prevenzione della corruzione predisposti dagli enti pubblici economici e dagli enti privati in controllo pubblico».

In tal senso, dispone anche il documento congiunto MEF/ANAC del 24 dicembre 2014, il quale – nel precisare che le disposizioni di cui alla legge 190/12 devono trovare applicazione anche alle entità privatistiche controllate dalla P.A. centrale – espressamente ribadisce che «L’interesse alla prevenzione della corruzione e dell’illegalità va perseguito all’interno di tutte le società controllate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (o da altra Pubblica Amministrazione). Al riguardo occorre prendere le mosse dall’art. 1, comma 60, legge 6 novembre 2012, n. 190, che individua tra i destinatari degli obblighi previsti dalla predetta legge anche i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo da parte delle amministrazioni territoriali. Il Tavolo promuove un’interpretazione costituzionalmente orientata della predetta disposizione, che ne consente l’applicazione anche alle società nazionali controllate dalle amministrazioni centrali, nei termini sopra definiti, atteso che le stesse, in ragione del penetrante controllo esercitato dal Ministero (o da altra pubblica amministrazione), sono esposte ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche amministrazioni. Pertanto, le misure contemplate dalla legge n. 190 del 2012 devono trovare applicazione per le società controllate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze o da altre pubbliche amministrazioni, anche nei casi in cui le stesse abbiano già adottato il modello previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001: invero, l’ambito di applicazione dei due interventi normativi sopra menzionati non coincide. Difatti, mentre le norme contenute nel d.lgs. n. 231 del 2001 sono finalizzate alla prevenzione di reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società, la legge n. 190 del 2012 persegue la finalità di prevenire condotte volte a procurare vantaggi indebiti al privato corruttore in danno dell’ente (nel caso di specie, della società controllata). Ne consegue che le società controllate, che abbiano già approvato un modello di prevenzione dei reati della specie di quello disciplinato dal d.lgs. n. 231 del 2001, devono integrarlo con l’adozione delle «misure idonee a prevenire anche altri fenomeni di corruzione e illegalità all’interno delle società, come indicati dalla l. n. 190 del 2012».

Sotto il profilo teleologico e prescrittivo, i due modelli organizzativi (231 e 190) presentano le seguenti differenze di impostazione, da tenersi in debita considerazione nell’ambito delle attività di integrazione operativa:

(i) Ratio legis: la finalità di entrambe le regolamentazioni consiste nel prevenire, attraverso l'identificazione dei rischi e la previsione di adeguati presidi e strumenti di controllo, la commissione di illeciti.

Tuttavia, la regolamentazione, ex d.lgs. 231/2001, introduce un sistema preventivo, regolatorio e sanzionatorio per gli illeciti commessi nell'*interesse* o a *vantaggio* dell'ente, avendo riguardo in primo luogo alle situazioni di *corruzione attiva*, laddove il sistema anticorruzione, di cui alla legge 190/2012, intende prevenire la commissione di illeciti a danno dell'ente, orientando dunque l'asse di indagine e verifica sul profilo prevalente della *corruzione passiva* commessa - nell'ampia nozione stabilita - nell'esercizio di funzioni o servizi pubblici.

(ii) Reati Presupposto: la legge 190/2012 reca un catalogo diverso di reati rispetto a quelli valevoli nel regime disciplinare del d.lgs. 231/2001, a differenza del Modello 231, ed integra l'ampia nozione di "corruzione" ivi stabilita, elevando a condotte illecite presupposte, anche quelle erariali e disciplinari, nelle quali l'esercizio della condotta pubblica non sia conforme all'interesse pubblico sottostante, o sia comunque viziato per effetto di condizionamenti *ab externo*.

Nel presente PTPCT, coerentemente con i precedenti Piani, rilevano dunque, sotto il profilo penale, oltre a quelle espressamente considerate per la redazione del Modello 231, ulteriori tipologie di reati contro la Pubblica Amministrazione, quali ad esempio il peculato (art. 314 c.p.), l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), la rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 327 c.p.), l'omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.), nell'ambito della generale rilevanza dei reati nei quali vi è un vantaggio per in singolo agente, ed un detimento per l'ente di appartenenza;

(iii) Adozione: la Legge Anticorruzione prevede che il soggetto all'interno dell'ente deputato all'adozione del PTPCT delle PP.AA. sia l'organo di indirizzo politico dell'ente il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della medesima legge, «*definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione*»;

(iv) Soggetto Responsabile della Vigilanza: la Legge Anticorruzione, come modificata dal d.lgs. n. 97/2016, prescrive la nomina di un unico Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), organo necessariamente monocratico, mentre il d.lgs. 231/2001 prevede la nomina di un Organismo di Vigilanza (O.d.V), che può essere sia monocratico che collegiale.

1.4 Nozione di corruzione

La legge 190/2012 non reca una definizione specifica del concetto di "corruzione".

Una prima determinazione è reperibile nella Circolare n. 01 del 2013, nella quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha specificato come la corruzione debba intendersi alla stregua di «*un concetto comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che come noto è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni pubbliche ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo*».

Su identica linea interpretativa si pongono il PNA 2013/2016 e i relativi aggiornamenti. Tale definizione, decisiva ai fini della predisposizione dei Piani di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, ricomprende dunque:

(i) l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice Penale;

(ii) le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Come precisato nella Determinazione ANAC n. 12/2015, «*occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse*».

1.5. I delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del codice penale

Il concetto di Pubblica Amministrazione, in diritto penale, viene inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività - in senso tecnico - amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria.

Viene, quindi, tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

Si rammenta che un'elenco delle pubbliche amministrazioni è contenuta nell'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, che, al dichiarato fine di disciplinare «*l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», precisa che «*per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300*».

La nozione di ente pubblico non trova, invece, una definizione normativa specifica, in ambito penalistico. In passato, la giurisprudenza penale ha, ad esempio, escluso la qualifica di ente pubblico, ai sensi del reato di cui all'art. 640, comma 2, c.p. (truffa ai danni dello Stato), agli enti pubblici economici che siano stati trasformati in imprese private ai sensi della legge 8 agosto 1992, n. 395 (come accaduto per ENEL, ENI, Ferrovie dello Stato, Poste, ATM).

Secondo i più recenti orientamenti interpretativi, peraltro, la struttura societaria (es. società di capitali) dell'ente non costituisce più, di per sé sola, elemento dirimente per escluderne la natura pubblicistica, dovendo farsi riferimento ad altri parametri.

In base alla definizione accolta in ambito comunitario, recepita dalla normativa e giurisprudenza italiana (cfr. art. 3, co. 1, lett. d. d.lgs. 50/2016), ai fini della qualificazione di un ente come «organismo di diritto pubblico», devono infatti sussistere cumulativamente i seguenti tre requisiti:

- a) l'ente deve essere dotato di personalità giuridica;

b) la sua attività deve essere finanziata in modo maggioritario ovvero soggetta al controllo o alla vigilanza da parte dello Stato o di altro ente pubblico territoriale o di organismo di diritto pubblico;
c) l'ente - anche in forma societaria - deve essere istituito per soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale. In particolare, quest'ultimo requisito, non sussiste quando l'attività sia svolta nel mercato concorrenziale e sia ispirata a criteri di economicità, essendo i relativi rischi economici direttamente a carico dell'ente.

I reati contro la Pubblica Amministrazione

Il **Libro II, Titolo II del Codice Penale** si divide in tre Capi e precisamente:

Capo I - *Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione* (art. 314- 335 bis c.p.);

Capo II - *Dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione* (artt. 336-356 c.p.);

Capo III - *Disposizioni Comuni ai precedenti Capi* (artt.357-360 c.p.).

Nei reati di cui al Capo I (delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione) la condotta incriminata proviene da soggetti interni della P.A.; mentre nei reati di cui al Capo II (delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione) al contrario, l'aggressione è arredata da soggetti estranei alla P.A.

Si precisa che, nonostante il PNA abbia fatto riferimento solo al Capo I, al fine di una più ampia attività di prevenzione della corruzione in senso lato, nel presente Piano sono stati esaminati anche i reati previsti al Capo II, quali ad esempio la **Turbata libertà degli incanti** (art. 353, c.p.); **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** (art. 353-bis, c.p.) e **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis, c.p.).

Il "bene giuridico" tutelato nei reati in esame è da rinvenire nell'interesse della Pubblica Amministrazione all'imparzialità, correttezza e probità dei funzionari pubblici ed, in particolare, che gli atti di ufficio non siano oggetto di mercimonio o di compravendita privata.

L'attività amministrativa trova, infatti, un preciso referente di rango costituzionale nell'art. 97, comma 1, della Cost., che per essa fissa i parametri del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione.

L'art. 97 infatti, espressamente dispone che «*I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge*

Buon andamento: significa svolgimento corretto e regolare dell'attività amministrativa, da intendersi come capacità di perseguire i fini che le vengono assegnati dalla legge.

Imparzialità: significa che la P.A. nell'adempimento dei propri compiti deve procedere ad una comparazione, esclusivamente oggettiva degli interessi contrapposti senza operare arbitrarie discriminazioni.

1.6. La funzione pubblica e il pubblico servizio

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione, ai fini del diritto penale, sono coloro che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività che attengono alla funzione legislativa, giudiziaria e amministrativa. Mentre non sorgono problemi nell'individuazione dei soggetti che esercitano una pubblica funzione legislativa o giudiziaria, la legge dedica particolare attenzione alla pubblica funzione amministrativa.

In particolare, ai sensi dell'art. 357, c.p., «*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*».

Le attività riconducibili alla funzione pubblica sono, dunque, caratterizzate dall'esercizio di:

- potere deliberativo: cioè in quel potere che si sostanzia in tutte quelle forme di manifestazione all'esterno della volontà dell'ente pubblico;
- potere autoritativo: cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. *potere d'imperio*, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- potere certificativo, cioè il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono, invece, le attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I delitti contro la Pubblica Amministrazione presuppongono la presenza di un soggetto rivestito di una specifica qualifica (c.d. reati propri).

Prima di passare all'esame delle singole figure è necessario esaminare, anche ai fini di operare delle distinzioni e degli inquadramenti all'interno dell'organico della Società, i concetti di:

- **Pubblico Ufficiale;**
- **Incaricato di Pubblico servizio.**

Infatti, tali qualifiche, costituiscono un tema centrale per l'interpretazione di numerose disposizioni incriminatrici e, più in generale, per delimitare i confini della tutela penale della pubblica amministrazione.

1.7. Nozione di Pubblico Ufficiale

La nozione di Pubblico Ufficiale si ricava espressamente dall'art. 357 del codice penale che recita espressamente: «*Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*».

Lo *status* di pubblico ufficiale era tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'amministrazione pubblica, come può esserlo, ad esempio, un impiegato statale.

Come ribadito diverse volte dalla Corte suprema di Cassazione, un rapporto di subordinazione o di dipendenza con un ente pubblico non è necessariamente il presupposto per l'attribuzione dello *status* di pubblico ufficiale. Infatti, è da considerarsi pubblico ufficiale anche chi: «*concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possono essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche*».

Ormai, dopo la legge 26 aprile 1990, n. 86, la qualifica viene attribuita sulla base della funzione ricoperta, come – peraltro – confermato dalla giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, secondo cui: «*È ormai irrilevante la qualifica formale della persona all'interno dell'amministrazione*».

La Cassazione ha, quindi, ribadito che la qualifica vada riconosciuta anche a chi, pur se privato cittadino, possa esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati anche disgiuntamente tra loro, ma occorre sempre verificare se l'attività è disciplinata da norme di diritto pubblico affermando che «*la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p., deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati*».

Alla luce di quanto sopra sono da considerarsi pubblici ufficiali, coloro che:

- a)** concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- b)** sono muniti di poteri:

- decisionali;
- di certificazione;
- di attestazione;
- di coazione;
- di collaborazione, anche saltuaria.

I pubblici ufficiali sono soggetti a una disciplina peculiare sotto il profilo penale, derivante dal loro *status*.

Essi soltanto possono, pertanto, rendersi colpevoli di alcuni delitti tipici contro la pubblica amministrazione (cd. reati propri) quali:

- a) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- b) Concussione (art. 317 c.p.);
- c) Corruzione Propria (art. 319 c.p.);
- d) Impropria (art. 318 c.p.);
- e) Induzione indebita (art. 319-*quater* c.p.);
- f) Peculato (art. 314 c.p.);
- g) Rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.).
- h) Rifiuto e omissione d'atti d'ufficio (art. 328 c.p.).

Per il dettaglio degli articoli e delle condotte si fa riferimento al successivo al Paragrafo 1.9.

1.8. Nozione di Incaricato di pubblico servizio

La nozione di "Incaricato di pubblico servizio", è prevista nell'art. 358 c.p. secondo cui «*Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*

Dal dettato della norma, emerge che il pubblico servizio, pertanto, è assoggettato alla medesima disciplina inerente la funzione pubblica, difettando, tuttavia, dei poteri tipici che la connotano (ovvero quelli deliberativi, autoritativi e certificativi) e richiedendo un'attività che non si esaurisca nella mera esecuzione di ordini o istruzioni altrui o nel dispiegamento della forza fisica. Ai fini del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio è richiesto, infatti, un minimo di potere discrezionale, che implichi lo svolgimento di mansioni "intellettuali" in senso lato.

In seguito alla novella apportata dalle leggi n. 86/1990 e n. 181/1992 all'art. 358 c.p., analogamente a quanto avvenuto per i **pubblici ufficiali** (art. 357 c.p.), anche la qualifica dell'incaricato di pubblico servizio, non è più tradizionalmente legata al **ruolo formale ricoperto dal soggetto all'interno della pubblica amministrazione**, rilevando, bensì, la natura pubblicistica dell'attività svolta in concreto dallo stesso.

Sia per i pubblici ufficiali che per gli incaricati di pubblico servizio è vigente l'obbligo di legge previsto dall'art. 331 c.p. «**Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio**».

Tale articolo prevede infatti che «*Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguitabile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguitabile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero*

1.9. Descrizione degli illeciti rilevanti ai fini della legge 190/2012

Si elencano, a seguire, le fattispecie delittuose esaminate ai fini del presente Piano fornendo una sintetica esposizione delle condotte e dei soggetti che possono commettere tali illeciti:

I reati contro la Pubblica Amministrazione

Libro II, Titolo II, Capo I

Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (art. 314 - 335 bis c.p.)

La maggior parte dei suddetti reati (fatti salvi quelli di cui agli artt. 316-bis, 316-ter e 331) è **applicabile ai dipendenti della Società, solo laddove i medesimi rivestano la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di un pubblico servizio**, come sopra definiti.

Reato	Descrizione del reato	Condotta e soggetto attivo
Peculato (art. 314 c.p.)	<p>«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropriata, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».</p>	<p>Condotta: il delitto di peculato si configura con l'indebita appropriazione di denaro o altra cosa mobile che si trova, al momento della consumazione del reato (ovvero al momento del tentativo di consumazione), nel possesso o comunque nella disponibilità del soggetto attivo, in ragione del suo ufficio o del suo servizio. Anche l'indebita alienazione, distruzione, semplice detenzione, utilizzo di denaro o di altra cosa mobile integra questa fattispecie delittuosa.</p> <p>Il comma 2 del presente articolo prevede l'ipotesi del cosiddetto "peculato d'uso": tale fattispecie si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropriata della cosa al solo scopo di farne uso momentaneo e, dopo tale uso, la restituisce immediatamente.</p> <p>Oggetto di tale fattispecie possono essere solo le cose mobili non fungibili (ad esempio: un'automobile di servizio), e non anche il denaro o cose generiche (beni fungibili).</p> <p>La Giurisprudenza ha precisato che il peculato d'uso costituisce un reato autonomo, e non un attenuante del peculato.</p> <p>Soggetto: trattandosi di un reato cd. proprio, il soggetto attivo del delitto di peculato può essere solo un pubblico ufficiale oppure un incaricato di pubblico servizio</p>
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	<p>«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».</p>	<p>Condotta: il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui si integra quando, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Ai fini della configurabilità di tale reato è necessario che l'errore del soggetto passivo sia spontaneo e non causalmente riconducibile ad artifizi o raggiri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio: in tal caso si configurerà il delitto di truffa o di peculato ex art. 314, 1°co. c.p.</p> <p>Soggetto: trattandosi di un reato cd. proprio, il soggetto attivo del delitto di peculato può essere solo un pubblico ufficiale oppure un incaricato di pubblico servizio.</p>
Malversazione a danno dello Stato (art. 316 – bis c.p.)	<p>«Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».</p>	<p>Condotta: Il presupposto della condotta malversativa è rappresentato dalla ricezione di pubbliche sovvenzioni, le quali si caratterizzano per la provenienza, in quanto per essere tali devono derivare da uno degli enti citati, per la vantaggiosità, ovvero deve trattarsi di erogazioni a fondo perduto o ad onerosità attenuata, e per il vincolo di destinazione, dal momento che la condotta tipica consiste proprio nel non utilizzare le somme per le finalità previste. La condotta consiste nella mancata destinazione dei fondi alla realizzazione dell'opera o dell'attività programmata.</p> <p>Soggetto: trattandosi di un reato cd. comune, il soggetto attivo del delitto di malversazione a danno dello Stato può essere "chiunque"</p>
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 – ter c.p.)	<p>«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegna indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».</p>	<p>Condotta: La condotta tipica può estrinsecarsi in una forma attiva o in una omissiva. La condotta attiva consiste nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, cui consegna la percezione di fondi provenienti dal bilancio dei soggetti passivi indicati nella disposizione. L'oggetto materiale della condotta è costituito da dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. Per quanto concerne, inoltre, le dichiarazioni o i documenti falsi, presentati o utilizzati, o le informazioni omesse, queste devono essere rilevanti al fine del conseguimento dell'erogazione.</p> <p>Per la configurabilità della fattispecie occorre, dunque, che il soggetto sia tratto in inganno dalla falsa o incompleta documentazione.</p> <p>Per contributi si intende qualsiasi erogazione, in conto capitale e/o interessi finalizzata al raggiungimento di un obiettivo del fruttore; i finanziamenti consistono nel fornire al soggetto i mezzi finanziari necessari allo svolgimento di una sua determinata attività; i mutui indicano l'erogazione di una somma di denaro con l'obbligo di</p>

		<p>restituzione e, nella specie, dovendo caratterizzarsi per il loro essere agevolati, l'ammontare degli interessi è fissato in misura inferiore a quella corrente. Con l'espressione altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, infine, il legislatore ha posto una formula di chiusura idonea a ricoprendere ogni altra ipotesi avente gli stessi contenuti economici, indipendentemente dalla relativa denominazione.</p> <p>Soggetto: trattandosi di un reato cd. comune, il soggetto attivo del delitto di malversazione a danno dello Stato può essere "chiunque".</p>
Concussione (art. 317 c.p.)	<p>«<i>Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni</i>»*.</p> <p>* Tale reato è stato riformulato dalla legge Anticorruzione. L'originaria ed unitaria fattispecie prevista nell' art. 317 c.p. era, infatti, comprensiva tradizionalmente sia delle condotte di "costrizione" che di "induzione" (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato).</p>	<p>Condotta: la nuova formulazione circoscrive il reato esclusivamente alla condotta di costrizione, disciplinando la precedente figura della "Concussione per induzione" in una distinta ed ulteriore fattispecie inserita nel nuovo 319- <i>quater</i> c.p. e definita «<i>Induzione a dare o promettere utilità</i>» riferibile sia al pubblico ufficiale che all'incaricato di pubblico servizio. La condotta attualmente prevista è adesso riferita esclusivamente al pubblico ufficiale e non più anche all'incaricato di pubblico servizio.</p> <p>E' stato, inoltre, previsto l'inasprimento del minimo edittale della pena, fissato ora in sei (e non più quattro) anni di reclusione.</p> <p>Soggetto: trattandosi di un reato cd. proprio, il soggetto attivo del delitto di concussione può essere solo un pubblico ufficiale. La differenza tra la corruzione e la concussione sta nel fatto che nel primo caso vi è la cooperazione del soggetto privato, mentre nella concussione vi è, invece la cooptazione della volontà di quest'ultimo.</p>
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	<p>«<i>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni</i>».</p> <p>Anche tale reato è stato riformulato dalla Legge Anti-Corruzione. La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. risulta, infatti, "rimodulata" con le seguenti sostanziali modifiche:</p> <p>(i) il reato di «<i>Corruzione per un atto d'ufficio</i>» di cui al precedente art. 318 c.p., ora risulta rinominato come «<i>Corruzione per l'esercizio della funzione</i>»</p> <p>(ii) risulta soppresso il necessario collegamento della utilità ricevuta o promessa con un atto, da adottare o già adottato, dell'ufficio, divenendo, quindi, possibile la configurabilità del reato anche nei casi in cui l'esercizio della funzione pubblica non debba concretizzarsi in uno specifico atto.</p> <p>Ciò attribuirebbe alla nozione di atto di ufficio non solo una vasta gamma di comportamenti, ma sembrerebbe poter prescindere dalla necessaria individuazione, ai fini della configurabilità del reato, di un atto al cui compimento collegare l'accordo corruttivo, ritenendo sufficiente che la condotta consista anche in una pluralità di atti singoli, non preventivamente fissati e programmati.</p>	<p>Soggetto: trattandosi di un reato cd. proprio, il soggetto attivo del delitto in oggetto può essere solo un pubblico ufficiale.</p>
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)	<p>«<i>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità,</i></p>	<p>Condotta: la riforma della Legge 190/2012 ha eliminato, infatti, il riferimento al compimento di "atti", spostando l'accento sull'esercizio delle "funzioni o dei poteri" del pubblico funzionario, permettendo così di perseguire il fenomeno dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi privati qualora la dazione del denaro o di altra utilità sia correlata alla generica attività, ai generici poteri</p>

	<p><i>o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni».</i></p> <p>La norma in esame ha assunto tale configurazione per opera della Legge Anticorruzione che ne ha mutato profondamente il testo, nonché la rubrica.</p>	<p>ed alla generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto e non più quindi solo al compimento o all'omissione o al ritardo di uno specifico atto. L'espressione "esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri" rimanda, quindi, non solo alle funzioni propriamente amministrative, ma anche a quella giudiziaria e legislative, si deve intendere, perciò, genericamente qualunque attività che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti all'ufficio. Sono compresi, per questo motivo, anche tutti quei comportamenti, attivi od omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere rigorosamente osservati da tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione.</p> <p>Soggetto: si tratta di un reato proprio, punibile solo se commesso dal pubblico ufficiale al quale, peraltro, l'art. 320 c.p. parifica anche l'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato.</p>
<p>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter c.p.)</p>	<p><i>«Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni».</i></p> <p>Secondo quanto disposto dal presente, per effetto delle modifiche intervenute a seguito della Legge Anti- Corruzione qualora i fatti indicati negli art..318 e 319 c.p. siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. La fattispecie incriminatrice di cui all' art. 319 ter, diretta a punire la corruzione in atti giudiziari, costituisce un reato autonomo e non una circostanza aggravante dei reati di corruzione impropria e propria previsti dai precedenti articoli 38 e 319 c.p.</p>	<p>Condotta: Il reato di corruzione in atti giudiziari si integra quando un atto corruttivo di quelli previsti dagli articoli 318 e 319 del Codice Penale viene compiuto nell'ambito di un processo, per favorire o danneggiare una parte.</p> <p>Soggetto: i soggetti che possono commettere il reato di corruzione in atti giudiziari e che dunque possono essere soggetti all'applicazione delle relative pene sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) il privato corruttore; (ii) i pubblici ufficiali tra i quali rientrano: il Giudice, l'imputato, l'indagato, il pubblico ministero, l'ufficiale giudiziario, il consulente tecnico d'ufficio, il perito di causa; (iii) il testimone che dichiara il falso. <p>Il processo può indistintamente essere civile, penale o amministrativo.</p>
<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 – quater c.p.)</p>	<p><i>«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.</i></p> <p><i>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni».</i></p> <p>Come anticipato in riferimento alle novità introdotte alla fattispecie prevista dall'art. 317 c.p. (Concussione)</p>	<p>Condotta: la modalità di perseguitamento del risultato o della promessa di utilità, consiste, appunto, nella sola induzione e la pena del soggetto che dà/promette denaro od altra utilità, che risulta ora prevista per la nuova fattispecie.</p> <p>Soggetto: si tratta di un reato proprio: il soggetto attivo, può essere oltre il pubblico ufficiale anche l'incaricato di pubblico servizio. Si precisa che l'introduzione di tale nuova fattispecie ha necessariamente comportato la modifica di tutte quelle ipotesi che facevano riferimento al reato di concussione, prevedendo il richiamo anche alla nuova figura di reato. Ad esempio l'art. 322-bis è ora «<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri</i>».</p>

	<p>tradizionalmente comprensiva delle condotte di costrizione e di induzione (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato), le modifiche al testo precedentemente in vigore introdotte dalla Legge Anti-Corruzione hanno comportato che la costrizione continuasse ad essere disciplinata dalla nuova formulazione dell'art. 317 c.p., mentre la condotta residua della induzione venisse ricollocata nell'art. 319-quater c.p. introdotto dalla legge in oggetto. Ciò ha previsto diversi elementi di differenziazione rispetto alla fattispecie della concussione ex art. 317 c.p.</p>	<p>La ratio dell'introduzione della norma sta nell'esigenza, più volte manifestata in sede internazionale di evitare il più possibile spazi di impunità del privato che effettui dazioni o promesse indebite di denaro o altra utilità ai pubblici funzionari, adeguandosi alla prassi di corruzione diffusa in determinati settori (cd. «<i>Concussione ambientale</i>»).</p>
<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</p>	<p>«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»</p>	
<p>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</p>	<p>«Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità».</p> <p>Nelle ipotesi previste nel primo comma dell'art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione), nell'art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), nell'art. 319 bis c.p. (Circostanze aggravanti), nell'art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio) le pene previste si applicano anche al corruttore.</p>	
<p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p>	<p>«Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o</p>	<p>Condotta: Per l'integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio), sì che sorga il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa: non è necessario perciò che l'offerta abbia una giustificazione, né che sia specificata l'utilità promessa, né quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione da parte dell'agente, dello scambio illecito.</p> <p>Secondo la disciplina vigente, l'istigazione alla corruzione è una fattispecie autonoma di delitto consumato e si configura come reato di mera condotta, per la cui consumazione si richiede che il colpevole agisca allo scopo di trarre una utilità o di conseguire una controprestazione dal comportamento omissivo o commissivo del pubblico ufficiale, indipendentemente dal successivo verificarsi o meno del fine cui è preordinata la istigazione.</p> <p>Soggetto: si tratta di un reato comune: il soggetto attivo del reato può essere chiunque.</p>

	<p><i>all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319».</i></p>	
<p>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. (art. 322 - bis c.p.)</p>	<p><i>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</i></p> <p><i>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</i></p> <p><i>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</i></p> <p><i>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</i></p> <p><i>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;</i></p> <p><i>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</i></p> <p><i>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</i></p> <p><i>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</i></p> <p><i>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</i></p> <p><i>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.</i></p> <p><i>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un</i></p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura allorquando la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta da o nei confronti di membri degli organi delle Comunità Europee o di Stati esteri. Tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi.</p>

	pubblico servizio negli altri casi.	
Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	<p><i>«Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità».</i></p>	<p>Condotta: la condotta dell'agente deve essere compiuta in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti (i fatti di abuso, cioè, sono tipizzati) posto che, in tutte le ipotesi rappresentate, il risultato del comportamento costituisca lo scopo perseguito dall'autore, perché la norma richiede che l'ingiusto vantaggio o l'ingiusto danno siano procurati intenzionalmente.</p> <p>Soggetto: si tratta di un reato proprio che incrimina il comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, intenzionalmente, procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale oppure procura ad altri un danno ingiusto.</p>
Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.)	<p><i>«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete è punito con la reclusione da uno a cinque anni».</i></p>	<p>Condotta: la figura in questione può essere ricostruita come un'ipotesi speciale di "abuso d'ufficio".</p> <p>Presupposto del reato è il dovere di segretezza, cui è tenuto il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nei confronti di invenzioni, scoperte scientifiche o nuove applicazioni, conosciute per ragioni dell'ufficio o del servizio svolto (il dovere in oggetto deve essere prescritto da legge o regolamento, ma può anche derivare da consuetudine). Quanto alla condotta, si aggiunga che, secondo la giurisprudenza prevalente, questa ricomprende l'impiego di informazioni tecnologiche segrete per assicurare a sé o ad altri un vantaggio materiale che si estrinsechi nel profitto proprio o altrui.</p> <p>Soggetto: si tratta di un reato proprio: il soggetto attivo, può essere oltre il pubblico ufficiale anche l'incaricato di pubblico servizio.</p>
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)	<p><i>«Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivelà notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»;</i></p> <p><i>se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.</i></p> <p><i>Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni».</i></p>	<p>Condotta: La norma in esame prevede così quattro figure di reato: due di rivelazione che si differenziano per il diverso elemento psicologico (dolo nell'ipotesi del primo comma, colpa in quella del secondo); e due di utilizzazione che si distinguono per il fine patrimoniale o non patrimoniale perseguito dall'agente.</p> <p>La condotta consiste nel rivelare o nell'agevolare in qualsiasi modo la conoscenza di notizie di ufficio che devono rimanere segrete. Si tratta del c.d. segreto di ufficio e cioè dell'interesse giuridicamente rilevante, vantato da uno o più soggetti determinati, a non comunicare ad altri uno specifico contenuto di esperienza.</p> <p>La <i>rivelazione</i> è un comportamento con il quale si porta a conoscenza di altri, non legittimati a conoscerlo, un segreto: può avvenire in qualsiasi forma eccetto quella omissiva.</p> <p>L'<i>agevolazione</i> è a sua volta un comportamento con il quale si facilita la presa di conoscenza del segreto da parte di altri: essa può essere realizzata "in qualsiasi modo" e quindi anche in forma omissiva.</p> <p>Soggetto: dei delitti di rivelazione di notizie di ufficio può essere sia il pubblico ufficiale, sia l'incaricato di pubblico servizio. Sono dunque esclusi dall'ambito dei soggetti attivi gli esercenti un servizio di pubblica necessità: la rivelazione di notizie segrete da parte di questi soggetti ad esempio avvocati, medici, sarà punita ex art. 622 c.p.</p>
Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)	<p><i>«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.</i></p> <p><i>Fuori dei casi previsti dal primo comma, il</i></p>	<p>Condotta: due diversi sono i delitti riconducibili al disposto dell'art. 328 c.p.:</p> <p>1° comma: punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio per il rifiuto di "atti qualificati" da compiersi <i>senza ritardo</i>;</p> <p>2° comma: punisce i soggetti qualificati di cui sopra per l'omissione di "atti qualificati" che possono essere ritardati, ovvero per l'omissione di tutti gli altri atti non qualificati, <i>qualora non siano state esposte le ragioni del loro ritardo</i>.</p> <p>Ai fini dell'applicazione della fattispecie si intendono qualificati gli atti</p>

	<p><i>pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa».</i></p>	<p>motivati da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità, mentre possono invece ritenersi non qualificati tutti gli altri atti amministrativi.</p> <p>Soggetto: si tratta di un reato proprio: il soggetto attivo, può essere oltre il pubblico ufficiale anche l'incaricato di pubblico servizio.</p>
<p>Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331c.p.)</p>	<p><i>«Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno».</i></p>	<p>Condotta: la condotta interruttiva si sostanzia in una mancata prestazione o cessazione totale dell'erogazione del servizio per un periodo di tempo apprezzabile, mentre il turbamento si riferisce ad un'alterazione del funzionamento dell'ufficio o servizio pubblico nel suo complesso. In ogni caso è irrilevante la durata della condotta criminosa e l'entità della stessa, purché non siano di minima o di scarsa importanza, di conseguenza il reato è configurabile anche quando i fatti di interruzione o di turbativa incidono in qualsiasi misura sui mezzi che sono apprestati per il funzionamento del servizio, non occorrendo che essi concernano l'intero sistema organizzativo dell'attività.</p>

1.10. Il malfunzionamento dell'amministrazione o “*maladministration*”

Alla luce di quanto previsto dal PNA 2013, rilevano – altresì - le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di *tentativo*.

Come già precedentemente evidenziato, il PNA afferma che «*il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo».*

Il PNA, con la presente definizione, intende, quindi, precisare che la nozione di corruzione non si estende solo ai comportamenti che vanno ad integrare delle fattispecie di rilevanza penale sopra analizzati, bensì a qualsiasi comportamento che possa integrare cattivo funzionamento della P.A e che non necessariamente costituisca presupposto di un reato penale (ma anche solo disciplinare o erariale).

L'azione della Pubblica Amministrazione, si sostanzia, infatti, nella cura concreta degli interessi pubblici selezionati dalla legge ed affidati da questa ad un prefissato centro di potere pubblico; il soggetto pubblico preposto al perseguimento di un certo interesse pubblico deve agire, quindi, non solo osservando i contenuti ed i confini stabiliti dalla legge, ma operare – altresì - nel modo ritenuto come migliore possibile alla stregua dei criteri di adeguatezza, convenienza e opportunità.

L'operatore pubblico è investito di ampie facoltà decisionali in relazione all'assetto da attribuire agli interessi pubblici, diffusi, privati coinvolti nell'azione amministrativa; è evidente quindi che l'ente pubblico debba effettuare - per non trascendere nell'illegittimo - una esatta acquisizione e una ponderata valutazione degli elementi, materiali ed immateriali, rilevanti nel caso di specie; solitamente,

ogni disciplina di settore indica quali debbano o possano essere i fattori da considerare, ma in altri casi, viene affidato al prudente apprezzamento del soggetto incaricato dell'istruttoria il compito di cercare gli elementi necessari ed utili alla realizzazione della fattispecie prevista dal legislatore.

Una fondamentale distinzione dell'azione amministrativa è quella che separa l'attività discrezionale da quella vincolata; quest'ultima trova tutti gli elementi da acquisire e valutare, ai fini di una decisione amministrativa, già prefigurati rigidamente dalla legge, di modo che l'autorità amministrativa è chiamata a svolgere solo una semplice verifica tra quanto ipotizzato dalla legge e quanto presente nella realtà, sicché il *modus procedendi* è quasi meccanico ed ha un esito certo.

Diversamente, quando la legge lascia all'autorità amministrativa un certo margine di apprezzamento in ordine a taluni aspetti della decisione da assumere (*an, quid, quomodo, quando*), si parla di discrezionalità amministrativa.

In definitiva, il soggetto pubblico, dopo avere acquisito e valutato attentamente i dati necessari ed utili, può scegliere tra più comportamenti, quello maggiormente conforme per opportunità, adeguatezza o convenienza alla dimensione degli interessi concretamente coinvolti, nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico (al riguardo si parla di *momento volitivo*), in conformità a quanto espressamente previsto dall'art. 97 della Costituzione.

In tale momento, al fine di sindacare la correttezza delle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione, viene in rilievo “l'eccesso di potere”; infatti, anche nei casi di uso discrezionale del potere, l'ordinamento richiede che tale potere venga utilizzato per il perseguimento di una ben precisa finalità: l'ordinamento giuridico non attribuisce all'amministrazione un indifferenziato potere di cura dell'interesse pubblico, bensì tanti poteri, ciascuno dei quali deve essere impiegato per il conseguimento di specifici obiettivi.

Nel caso in cui i poteri siano, invece, orientati a fini privati o siano inquinati *ab externo* (nel senso che non perseguano l'interesse pubblico, ma interessi di singoli anche esterni alla P.A), si potrebbe concretizzare quello che il PNA definisce «**un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo**».

2. IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT)

2.1 Finalità

Il PTPCT costituisce il principale strumento adottato per favorire il contrasto alla corruzione e promuovere la legalità dell'azione di ASM Vigevano e Lomellina, con l'ulteriore scopo di prevenire le situazioni che possono provocare un malfunzionamento a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite alla Società. Le finalità perseguiti con l'attuazione del PTPCT sono, dunque:

- a) rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte dalla Società;
- b) promuovere il corretto funzionamento dell'organizzazione e l'efficace ed efficiente gestione delle risorse pubbliche;
- c) tutelare la reputazione e credibilità nei confronti degli interlocutori;
- d) favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione;
- e) determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone la Società a rischi e sanzioni;

- f) sensibilizzare tutti i destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste dal presente documento;
- g) assicurare la correttezza dei rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere.

Il Piano definisce le disposizioni di dettaglio emanate a livello societario e previste dalla vigente normativa a tutela ed a salvaguardia della correttezza, della legalità delle azioni amministrative e dei comportamenti, rispettivamente realizzate ed assunti, nell'ambito delle attività istituzionali della società.

Il presente Piano intende fornire indicazioni ed individuare un contenuto minimo di misure e di azioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità a livello societario, da implementarsi e adeguare, oltre che nelle ipotesi di aggiornamento annuale, anche, se necessario, nel corso della sua durata ed efficacia al verificarsi di:

- a) entrata in vigore di nuove norme di settore, immediatamente cogenti;
- b) stipula di intese istituzionali;
- c) Linee guida dell'ANAC, provvedimenti ministeriali e pronunce e orientamenti dell'ANAC;
- d) emersione di mutamenti organizzativi rilevanti della struttura;
- e) all'esito della consultazione e partecipazione con portatori di interessi sia all'interno e che all'esterno della struttura amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dipendenti dell'Ente, soggetti istituzionali, associazioni, privati e gruppi di cittadini).

2.2 Destinatari

Il presente PTPCT ha come destinatari:

- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo di ASM Vigevano e Lomellina SpA;
- i componenti degli Organi sociali;
- i dirigenti;
- i dipendenti ed in generale in quanti si trovino ad operare sotto la direzione e/o vigilanza delle persone di cui al punto precedente;
- coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro di natura non subordinata (es. collaboratori a progetto, consulenti, professionisti incaricati);
- nei limiti del rapporto in essere, coloro i quali, pur non appartenendo alla Società operino su mandato o per conto della stessa;
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. Medico Competente, RSPP);
- i fornitori nell'ambito della propria autonomia decisionale.

In base alle norme stabilite dal PTPCT i Destinatari che, nello svolgimento della propria mansione, si trovino a dover gestire attività rilevanti, ai sensi dei reati trattati nel presente documento, devono:

- assicurare che lo svolgimento dei processi di propria pertinenza avvenga nell'assoluto rispetto delle leggi e normative vigenti;
- applicare le misure di prevenzione corruzione e trasparenza riportate nel presente PTPCT;
- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato elencate nel PTPC;
- rispettare le indicazioni del Codice Etico;

- rispettare le *policy* specifiche, eventualmente predisposte dalla Società riferite ai reati trattati nel presente PTPC;
- rispettare le indicazioni inerenti il flusso di comunicazione verso il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

I comportamenti posti in essere in violazione di quanto sopra riportato, sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di ASM Vigevano e Lomellina SpA.

2.3 Approvazione

L'efficace adozione del Piano implica la più larga condivisione dello stesso e delle misure in esso riportate. Nell'ambito del processo di adozione è di fondamentale importanza l'azione efficace del Consiglio di Amministrazione (CdA), del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza e dei referenti interni per la prevenzione della corruzione.

Il Consiglio di Amministrazione è coinvolto e consapevole dell'importanza degli indirizzi per la lotta alla corruzione e il sostegno alla trasparenza; tale consapevolezza si evidenzia anche nelle modalità utilizzate per l'approvazione del Piano e delle sue successive revisioni mediante preventiva circolazione di una bozza ai Consiglieri prima dell'approvazione definitiva in ambito CdA.

Ulteriore consapevolezza si sviluppa nella nomina del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza e nel riesame annuale da parte del CdA della relazione del RPCT.

2.4 Il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)

In attuazione di quanto previsto dall'art. 41, comma, lettera f) del d.lgs. 97/2016, che ha modificato l'art. 1, comma 7, della legge 190/2012, il RPCT è stato individuato nella figura della Ragioniera Vismara Simona, nominata con determina dell'Amministratore Unico n°37 del 28.06.2017, la quale provvede ai compiti assegnati dalle vigenti disposizioni, tra cui l'attività di coordinamento nella formazione del piano di anticorruzione, avvalendosi del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate. Per l'adempimento delle proprie funzioni il RPCT e in un'ottica di partecipazione e condivisione nonché di valore formativo e di orientamento al miglioramento della qualità dell'azione amministrativa, si avvarrà di REFERENTI, di cui al successivo paragrafo **2.5**.

L'eventuale commissione, all'interno della Società, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, realizza una forma di responsabilità del RPCT, oltre che una responsabilità per il danno erariale e all'immagine della Società, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPC;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

Il RPCT ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e/o informazioni, funzionali all'attività di controllo; in tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPCT individua, in collaborazione con le funzioni aziendali preposte, le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza e per il rispetto di quanto previsto aziendalmente e dalla legge in riferimento alla normativa sulla *Privacy* (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Tra gli obblighi del RPCT rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

2.5 Referenti interni per la prevenzione della corruzione

L' Amministratore Unico, i Procuratori ed i Responsabili degli Uffici sono considerati referenti interni per le attività di prevenzione della corruzione e trasparenza; essi hanno il compito di sovrintendere a tutte le fasi dei processi di propria competenza, coordinando e attivando il personale coinvolto con specifica responsabilità di:

- garantire che le attività siano svolte in conformità alle disposizioni previste dal PTPC o documenti correlati (es. procedure) per la prevenzione della corruzione;
- garantire che vengano eseguiti, da parte dei soggetti che partecipano a dette attività, tutte le azioni di controllo previste;
- garantire un idoneo flusso di informazioni verso il RPCT secondo le modalità previste al paragrafo successivo.

2.6 Flussi informativi verso RPCT

I referenti interni sono tenuti a svolgere attività informativa nei confronti del RPCT, anche su segnalazione dei propri collaboratori. Dovrà essere informato il RPCT almeno nei seguenti casi:

- interventi di natura ispettiva da parte di organismi pubblici di vigilanza (Magistratura, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.);
- provvedimenti e/o notizie provenienti organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati o illeciti richiamati nel presente documento.


2.7 Aggiornamento del PTPCT

Come previsto dall'art. 1, comma 8, della legge 190/2012, il Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza propone al Consiglio di Amministrazione della Società il nuovo PTPCT o l'aggiornamento di quello esistente, entro il 31 gennaio di ogni anno. Entro tale data, si procederà all'approvazione del nuovo PTPCT 2018/2020.

2.8 Il processo di gestione del rischio corruttivo

Il presente PTPCT è stato elaborato tenendo conto dell'attività concretamente svolta dalla Società, della sua struttura, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione.

Il processo di gestione del rischio del Piano anticorruzione della Società è stato implementato mediante le seguenti fasi di sviluppo:



Nella prima fase “**Analisi del contesto**”, oltre allo studio delle variabili sociologiche, economiche e criminologiche relative al territorio in cui opera la società (i.e. contesto esterno), sono state individuate le “aree di rischio”, ossia quei procedimenti/processi rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, alla luce dei risultati della mappatura, il rischio di commissione dei reati di cui alla legge 190/2012.

Per ciascuna delle suddette aree si è quindi provveduto ad individuare quelle che, in astratto, possono essere considerate alcune delle modalità di commissione dei reati in questione. Nel fare ciò si è tenuto conto delle tipologie di reato e delle modalità di commissione di tali reati posti in essere anche alla luce dei rischi esemplificativi previsti dall’Allegato 3 del PNA 2013, e successivi aggiornamenti (in particolare, Determinazione ANAC n. 12/2015).

Contestualmente all’esecuzione di tale lavoro, si è richiesto formalmente ai Referenti aziendali di contribuire al percorso di autoanalisi organizzativa e all’individuazione delle possibili aree a rischio nell’ambito delle attività svolte da ciascuna di esse e di svolgere, con un’azione ricognitiva, le procedure interne esistenti nelle aree individuate.

3. IL QUADRO NORMATIVO

Si riporta un elenco non esaustivo dei principali provvedimenti normativi che sono stati considerati nel corso della predisposizione del PTPC, ivi inclusi i successivi aggiornamenti:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (triennio 2013/2016), approvato con deliberazione CIVIT n. 72 del 11 settembre 2013;
- Determinazione ANAC n. 08 del 17 giugno 2015;
- Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e relativi allegati, predisposto dall’ANAC e approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ed, in particolare, l’art. 3, comma 2;
- le Linee Guida dell’ANAC, emanate in attuazione al d.lgs. 97/2016, relative a:
 - delibera n. 1310 del 28/12/2016, attuazione delle modifiche in materia di trasparenza;
 - delibera n. 1309 del 28/12/2016, attuazione del FOIA o Accesso civico generalizzato;
 - delibera n. 241 del 8 marzo 2017, attuazione del nuovo art. 14 del d.lgs. 33/2013;
 - delibera n. 382 del 12 aprile 2017, sospensione dell’efficacia della delibera 241/2017 in merito alla pubblicazione dei dati dei dirigenti.

4. ANALISI DEL CONTESTO

4.1 Contesto esterno

L’analisi del contesto esterno si pone l’obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale la società opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal

fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento della società, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Sulla base degli elementi e dei dati contenuti dalle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica e D.I.A.), relativi, in generale, ai dati della regione Lombardia ed, in particolare alla provincia di Pavia, è possibile ritenere che, nonostante sia stata ravvisata l'esistenza di una "locale" di 'Ndrangheta sul territorio, e siano emersi episodi di malaffare (peculato) da parte di soggetti che hanno operato con incarichi dirigenziali in strutture pubbliche, la Provincia di Pavia, in cui la nostra società opera risulta ben distante da condotte negative che invece vengono riscontrate in altre parti della nostra Regione. Va, comunque, mantenuto alto il livello di attenzione, monitoraggio e verifica, sui singoli procedimenti amministrativi aventi particolare rilevanza economica, soprattutto in relazione alla gravità della crisi economica che, da molti anni, interessa il tessuto economico e produttivo della zona e che ha portato alla chiusura di numerose aziende, soprattutto nel campo della filiera agro-alimentare e relative industrie di trasformazione, nonché il settore calzaturiero e relativo indotto, con ricadute negative anche in termini di occupazione giovanile. (Fonte "Relazione sullo stato dell'ordine.....Anno 2015"; presentata alla Camera dei deputati il 04 Gennaio 2017)

4.2 Contesto interno

Per l'analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'ente.

Per ciò che concerne le informazioni su:

- gli organi di indirizzo politico;
 - la struttura organizzativa e i relativi ruoli e responsabilità;
 - le politiche, gli obiettivi e le strategie;
 - le risorse, conoscenze e sistemi tecnologici;
 - qualità e quantità del personale;
 - cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica;
 - sistemi e flussi informativi, processi decisionali;
 - relazioni interne ed esterne,
- si rimanda alle informazioni e notizie contenute nel Bilancio Consuntivo 2016 (approvato da ultimo con verbale di Assemblea dei Soci del 29.06.2017).

A completamento dell'analisi del contesto interno, di seguito si riporta l'unità Tabella, riferita alla situazione degli ultimi **cinque anni (2012/2016)**, rapportata sia alla componente degli organi politici che alle strutture burocratiche dell'ente, riguardanti i reati contro la Pubblica Amministrazione (Libro Secondo, Titolo II, Capo I del codice penale), nonché reati di falso e truffa:

TIPOLOGIA	NUMERO
1. Sentenze passate in giudicato a carico di dipendenti della società	0
2. Sentenze passate in giudicato a carico di amministratori	0
3. Procedimenti giudiziari in corso a carico di dipendenti della società	0
4. Procedimenti giudiziari in corso a carico di amministratori	0
5. Decreti di citazione in giudizio a carico di dipendenti della società	0
7. Procedimenti disciplinari conclusi a carico di dipendenti della società	0

ALTRE TIPOLOGIE (Corte dei conti, Tar)	NUMERO
1. Procedimenti conclusi per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di dipendenti	0

2. Procedimenti conclusi per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di amministratori	0
3. Procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di dipendenti	0
4. Procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di amministratori	0
5. Ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici	0
6. Segnalazioni di illeciti pervenute anche nella forma del <i>whistleblowing</i>	0

ALTRE TIPOLOGIE (Segnalazioni, controlli interni, revisori)	NUMERO
1. Rilievi non recepiti da parte degli organi del Controllo interno	0
2. Rilievi non recepiti da parte dell'organo di revisione	0
3. Rilievi, ancorché recepiti, della Corte dei conti, sezione regionale Lombardia	0

5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

5.1 Identificazione del rischio

Con riferimento al Capitolo 6.2, del PNA 2015 ed alle attività effettivamente svolte dalla Società, vengono esaminate le aree di rischio e relativi processi, definite “**aree generali**”

Il rischio di corruzione risulta più elevato nelle seguenti attività:

AREE DI RISCHIO “GENERALI”	PROCESSI
	Reclutamento (concorsi Tempo indeterminato; selezioni TD; incarichi di collaborazione) Progressioni di carriera Procedure di mobilità in entrata
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento Requisiti di qualificazione Requisiti di aggiudicazione Valutazione delle offerte Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte Procedure negoziate Affidamenti diretti Revoca del bando Redazione del cronoprogramma Varianti in corso di esecuzione del contratto Subappalto Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
	Non ci sono processi
4 = Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Non ci sono processi
5 = Area Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tariffe e relative esenzioni; Riscossioni; Affitti passivi per locazione immobili; Affitti attivi per locazione edifici della Società; Comodati d'uso gratuiti;

6 = Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Non ci sono processi
7 = Area incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca; Nomine degli organi politici; incarichi gratuiti; Nomine interne alla società
8 = Area affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi legali; risoluzione delle controversie per via extragiudiziaria

5.2 Analisi del rischio

Identificate le aree di rischio e i principali processi organizzativi, sono state valutate le **probabilità** di realizzazione del rischio e l'eventuale **impatto** del rischio stesso, cioè il danno che il verificarsi dell'evento rischioso sarebbe in grado di cagionare alla Società, sotto il profilo delle conseguenze economiche, organizzative e reputazionali, per determinare infine il livello di rischio.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'impatto è stato considerato sotto i seguenti profili:

a) Danno economico-finanziario

- Aumento dei costi;
- Diminuzione delle entrate;
- Indebitamento.

b) Danno all'immagine.

PROBABILITA' DEL VERIFICARSI DELL'EVENTO CORRUTTIVO

La probabilità di accadimento di ciascun rischio è stata valutata prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche del corrispondente processo:

- a) Frequenza;**
- b) Volume delle operazioni;**
- c) Competenze coinvolte;**
- d) Scarsi livelli di automazione dell'operazione.**

Il rischio che si verifichi un evento corruttivo viene calcolato attraverso il sistema di analisi ISO 3100, il quale richiede di attribuire un valore compreso tra 1 e 5 rispettivamente all'**impatto** e alla **probabilità** che l'evento corruttivo possa verificarsi.


L'**impatto** potrà essere classificato:

- 1- Trascurabile;
- 2- Basso;
- 3- Medio;
- 4- Alto;
- 5- Catastrofico.

La **probabilità** potrà essere classificata:

- 1- Raro;
- 2- Basso;
- 3- Medio;
- 4- Probabile;
- 5- Molto probabile.

La valutazione complessiva del rischio si ottiene **moltiplicando tra loro** il valore della **PROBABILITA'** con il valore **IMPATTO**:



Quando il rischio si va a collocare al di fuori dell'area verde (rischio tollerabile) sarà necessario predisporre delle misure volte a ridurre il rischio che possono essere di diverso tipo:

- 1- Misure volte a ridurre le conseguenze;
- 2- Misure volte a ridurre la probabilità;
- 3- Misure volte ad evitare il rischio.

L'analisi accurata della ponderazione dei rischi di corruzione relativi ai singoli procedimenti viene riportata nella **TABELLA “A”**, allegata al presente piano, per formarne parte integrante e sostanziale.

5.3 Mappatura dei processi

La mappatura dei processi è un modo “razionale” di individuare e rappresentare tutte le attività dell’ente per finalità diverse e ha carattere strumentale, tesa all’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Il concetto di processo è diverso da quello di procedimento amministrativo, ma i due non sono inconciliabili, in quanto **la rilevazione dei procedimenti amministrativi è sicuramente un buon punto di partenza per l’identificazione dei processi organizzativi**.

La mappatura dei processi, in particolare, deve condurre all’identificazione di aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

A tal fine, la legge anticorruzione e il PNA 2013/2016 hanno individuato **quattro aree di rischio c.d. “obbligatorie”**, quali:

1. reclutamento e progressione del personale;
2. affidamento di lavori, servizi e forniture nonché affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici (ora: **Area Contratti pubblici**);
3. adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
4. adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Con l'aggiornamento al PNA 2015, di cui alla Determinazione ANAC 12/2015, sono state indicate ulteriori aree a rischio di fenomeni corruttivi, quali:

5. **gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;**
6. **controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;**
7. **incarichi e nomine;**
8. **affari legali e contenziosi.**

L'ANAC ha, poi, precisato che **taли aree, insieme a quelle c.d. “obbligatorie”, costituiscono le c.d. “aree generali”**, alle quali possono essere aggiunte ulteriori “aree specifiche”, relative a eventuali caratteristiche tipologiche peculiari degli Enti.

Nell'ambito di tale mappatura, in particolare sono stati individuati i procedimenti svolti dalla Società e, per ciascun procedimento, i macro processi e i singoli processi, dei quali è stata fornita un'analitica descrizione. Ciò premesso, si riportano a seguire le **Aree di rischio e i relativi processi sensibili individuati nell'ambito della Società**.

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI
		<p><i>Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;</i></p> <p><i>Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;</i></p> <p><i>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</i></p> <p><i>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;</i></p>
	Progressioni di carriera	<i>Progressioni economiche orizzontali o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;</i>
	Conferimento di incarichi di collaborazione	<i>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.</i>
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<i>Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.</i>
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	<i>Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;</i>

	Requisiti di qualificazione	<i>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);</i>
	Requisiti di aggiudicazione	<i>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</i>
	Valutazione delle offerte	<i>Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.</i>
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	<i>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.</i>
	Procedure negoziate	<i>Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</i>
	Affidamenti diretti	<i>Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</i>
	Revoca del bando	<i>Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;</i>
		<i>Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra-guadagni da parte dello stesso esecutore.</i>
		<i>Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.</i>
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	<i>Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;</i>
	Subappalto	<i>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</i>
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	<i>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.</i>
3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	La società non prevede procedimenti amministrativi di tale Area di rischio	
4. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	La società non prevede procedimenti amministrativi di tale Area di rischio	

entrate, delle spese e del patrimonio	<p>contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente ;</p> <p>Gestione dei flussi finanziari; Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale, su partecipazioni e su emissioni di obbligazioni</p> <p>Gestione di beni immobili e mobili.</p>	<p><i>Alterazione situazione di debito/credito</i> <i>Omessa verifica e controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati</i> <i>Omessa approvazione dei ruoli</i> <i>Mancato recupero di crediti</i> <i>Omessa applicazione di sanzioni</i></p> <p><i>Alterazione del corretto svolgimento delle procedure di alienazione del patrimonio</i> <i>Concessione, locazione o alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività</i> <i>Favoreggiamento, nella gestione dei beni immobili, di condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione.</i> <i>Inadeguata manutenzione e custodia dei beni</i></p> <p><i>Alterazione del corretto svolgimento delle procedure, con particolare riferimento alla determinazione delle indennità di esproprio</i> <i>Violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di spesa</i> <i>Emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo</i> <i>Emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico</i> <i>Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste</i> <i>Ritardata erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti</i> <i>Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione</i> <i>Sovrafatturazione o fatturazione di prestazioni non svolte</i> <i>Registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiero</i> <i>Pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente.</i></p>
6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<p>La società non prevede procedimenti amministrativi di tale Area di rischio</p>	
		<p><i>Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca "fiduciari" in assenza dei requisiti di legge e/o di regolamento.</i></p> <p><i>Mancato monitoraggio presenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità</i> <i>Cumulo di incarichi in capo ad unico dirigente/funzionario o comunque dipendente comportante concentrazione di potere su un unico centro decisionale</i> <i>Assenza dei presupposti programmati e/o motivata verifica delle effettive carenze organizzative</i></p> <p><i>Frammentazione di unità operative e aumento artificioso del numero delle posizioni da ricoprire</i></p> <p><i>Mancata messa a bando delle posizioni dirigenziali/apicali per ricoprirle tramite incarichi ad interim o utilizzando lo strumento del facente funzione</i></p> <p><i>Uso distorto e improprio della discrezionalità (richiesta di requisiti eccessivamente dettagliati o generici)</i></p> <p><i>Accordi per l'attribuzione di incarichi</i></p>

		<i>Eccessiva discrezionalità, nella fase di valutazione dei candidati, con attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscono specifici candidati.</i>
		<i>Affidamento incarichi "fiduciari" in assenza e/o violazione dei requisiti di legge e/o di regolamento</i>
		<i>Restrizione del mercato nella scelta dei professionisti attraverso l'individuazione nel disciplinare di condizioni che favoriscono determinati soggetti</i> <i>Interferenze esterne da parte dei soggetti coinvolti nei procedimenti</i>
		<i>Condizionamento nelle decisioni inerenti alle procedure di accordo bonario</i>
		<i>Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione volta a favorire la controparte</i>
		<i>Rischio di applicazione distorta di metodi di risoluzione extragiudiziale per riconoscere alla controparte richieste economiche e compensi non dovuti</i>

6. TRATTAMENTO DEL RISCHIO E MISURE DI CONTRASTO

6.1 La trasparenza

La trasparenza viene assicurata:

- mediante la pubblicazione nel sito *web* istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi e costituisce metodo fondamentale per il controllo, da parte degli enti locali soci, del cittadino e/o utente, delle decisioni della Società;
- attraverso la piena attuazione, durante il primo anno di validità del presente Piano, del FOIA (*Freedom Of Information Act*), secondo le disposizioni introdotte dal d.lgs. 97/2016. Al riguardo si evidenzia che le domande di accesso civico "rinforzato" (FOIA) dovranno essere trasmesse all'Ufficio Segreteria che provvederà, poi, alla materiale consegna delle stesse all'ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti richiesti. I termini previsti dal comma 6, dell'art. 5, del d.lgs. 33/2013, cominciano a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta FOIA all'URP.

La trasparenza rappresenta un importante strumento di deterrenza contro la corruzione e l'illegalità e prevede l'accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di:

- tutelare i diritti dei cittadini;
- promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;
- favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Come previsto dagli artt. 10 e 34, del d.lgs. 97/2016, che modificano, rispettivamente, gli artt. 10 e 43 del d.lgs. 33/2013, il presente Piano contiene, in un'apposita sezione denominata "TRASPARENZA", nella quale vengono indicati con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione, da un lato, agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, dall'altro, alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione.

Nella sezione "Trasparenza" risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei Dirigenti e quadri apicali preposti, nonché i poteri riconosciuti al RPCT, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi. A questo scopo, si ricorda che gli obblighi di collaborazione col RPCT rientrano tra i doveri di comportamento compresi in via generale nel codice di cui al D.P.R. 62/2013 (articoli 8 e 9) e che, pertanto, sono assistiti da specifica responsabilità disciplinare.

6.2 Indicazione dei criteri di rotazione del personale

6.2.1 Rotazione ordinaria:

Per gli impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative e per evitare inefficienze e malfunzionamenti nella Società – in applicazione al Paragrafo 7.2 del PNA 2016, si stabilisce che non risulta possibile, nel triennio di validità del presente Piano, procedere alla rotazione del personale apicale e/o responsabile di servizio, operante in aree a più elevato rischio di corruzione.

Le strutture apicali previste nello schema organizzativo dell’ente sono 4.

Al momento attuale, in relazione alle ridotte dimensioni della Società ed alla carenza di figure specialistiche in possesso di idonee capacità gestionali e professionali, non è possibile prevedere un sistema di rotazione senza arrecare pregiudizio all’efficienza, in quanto, ogni responsabile ha specifici requisiti e competenze per coordinare il settore a lui affidato.

Le posizioni organizzative sono:

AREA	DIRIGENTI
1° = Amministrativa di Vertice	Dr Gabbi Alessandro
2° = Amministrativa - Coordinativa	D.ssa Mantegazza Graziella
3° = Tecnica - CICLO IDRICO INTEGRATO	Ing. Bonzanini Alberto
4° = Tecnica – DISTRIBUZIONE GAS	Geom. Pellegrini Fabrizio

La rotazione resta, comunque, esclusa nel momento in cui non siano presenti, all’interno della Società, almeno due professionalità inquadrata nella stessa categoria e profilo professionale dell’incarico oggetto di rotazione, in possesso di tutti i titoli culturali e professionali richiesti per ricoprire detto incarico.

In assenza di rotazione degli incarichi apicali, vengono comunque adottate delle misure finalizzate ad evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione (concorsi pubblici; affidamento lavori, servizi e forniture; gestione entrate, eccetera).

Più in dettaglio si prevede di intensificare l’azione di trasparenza anche prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori, nella sezione *Società trasparente*, rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria, realizzando, nel contempo, una sostanziale e verificabile **condivisione con altri soggetti** delle varie fasi procedurali. In questo senso nel provvedimento finale emesso dal Dirigente dovrà sempre comparire il riferimento al servizio/ufficio che ha collaborato alla fase di istruttoria interna.

6.2.2 Rotazione straordinaria:

In attuazione all’art. 16 e del Paragrafo 7.2.3 del PNA 2016, viene prevista la rotazione straordinaria intesa come misura di carattere eventuale e cautelare tesa a garantire che, nell’area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare, siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo. La misura è applicabile a tutto il personale (dirigenziale e NON). Il provvedimento di spostamento ad altro incarico, verrà assunto con atto del RPCT e dovrà contenere una adeguata motivazione. Il provvedimento di rotazione viene comunicato ai soggetti interessati e all’Amministratore Unico.

6.3 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di causa di incompatibilità.

La materia resta disciplinata dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*, a cui si fa esplicito riferimento.

Coloro che, in via preventiva, vengono individuati come possibili destinatari del conferimento di incarico di norma, **dieci giorni** prima della formale attribuzione dell’incarico, consegnano all’ente la *Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità*, prevista dall’art. 20 del d.lgs. 39/2013. La dichiarazione assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

La dichiarazione viene pubblicata sul sito *web* della Società nella sezione: [Società trasparente>Personale](#).

In materia di verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza della cause di inconferibilità e di incompatibilità viene prevista la seguente misura:

- Il servizio personale, appena ricevuta la dichiarazione e comunque entro cinque giorni, provvede d’ufficio a richiedere al Tribunale ed alla Procura della Repubblica l’emissione del certificato penale e dei carichi pendenti, dei soggetti interessati, dandone comunicazione sull’esito al RPCT.

Altri specifici controlli e verifiche potranno essere oggetto di particolare disciplina una volta che l’ANAC avrà adottato le previste LINEE GUIDA relative al ruolo e funzioni del RPCT nel procedimento di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità, cui si rinvia¹.

Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, i compiti di vigilanza sono demandati al RPCT (*vigilanza interna*) e all’ANAC (*vigilanza esterna*).

Il RPCT, venuto a conoscenza di situazioni di contrasto con la normativa, è tenuto ad adottare i seguenti comportamenti:

- contesta la situazione di inconferibilità o incompatibilità;
- segnala la violazione all’ANAC;
- avvia il procedimento e procede all’accertamento e verifica per la sussistenza delle cause, sia per i casi di incompatibilità che per l’inconferibilità.

Se l’incarico è **inconferibile**, il RPCT ne dichiara la nullità e contesta la possibile violazione nei confronti :
a) dell’organo che ha conferito l’incarico;
b) del soggetto cui l’incarico è stato conferito.

Se l’incarico è **incompatibile** deve essere prevista la decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all’interessato. In tale periodo (15 gg) l’interessato può esercitare l’opzione e rimuovere la causa che rende incompatibile l’incarico.

¹ PNA 2016 – Paragrafo 7.3, pag. 33; Riferimenti normativi: artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del d.lgs. 39/2013.

6.4 Modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione (*pantoufle o revolving doors*).

La normativa, a cui si deve dare attuazione, è contenuta nell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, così come aggiunto dall'art. 1, comma 42, lettera l) della legge 6 novembre 2012, n. 190. Sul punto occorre anche tenere in debita considerazione l'Orientamento ANAC n. 24 del 21 ottobre 2015, il quale prevede che *“Le prescrizioni ed i divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, che fissa la regola del c.d. pantoufle, trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente”*.

I “dipendenti” interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nella Società hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti e funzionari, responsabili di procedimento nei casi previsti dal d.lgs. 50/2016).

Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni nel corso del prossimo triennio saranno impartite le seguenti direttive:

- a) nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- b) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della nostra società nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- c) verrà disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.

6.5 Direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

Ai fini dell'applicazione degli artt. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, così come inserito dall'art. 1, comma 46, della legge n. 190/2012, e 3 del d.lgs. n. 39/2013, la Società è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- a) all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- b) all'atto del conferimento degli incarichi di dirigente;
- c) all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis, del d.lgs. 165/2001;
- d) immediatamente, con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

L'accertamento dovrà avvenire:

- mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del DPR n. 445/2000;

– mediante acquisizione d’ufficio dei precedenti penali da parte dell’ufficio preposto all’espletamento della pratica;

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le sanzioni di cui all’art. 18 dello stesso decreto legislativo.

Qualora la situazione di inconferibilità si palesa nel corso del rapporto, il RPCT effettuerà la contestazione nei confronti dell’interessato, il quale dovrà essere rimosso dall’incarico o assegnato ad altro ufficio.

6.6 Adozione di misure per la tutela del *whistleblower*

L’articolo 1, comma 51, della legge n. 190/2012 (che ha aggiunto l’art. 54-bis al d.lgs. 165/2001), ha come finalità quella di tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti. Sulla questione è intervenuta anche il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e relativa legge di conversione (n. 114/2014), prevedendo - all’art. 5, comma 2, lettera a), che l’ANAC riceva notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In aggiunta, l’ANAC, nel corso dell’anno 2015, è poi intervenuta nella materia con la pubblicazione della determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, recante «*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.s. whistleblower)*», a cui si fa esplicito richiamo e riferimento.

Per garantire tempestività di azione, incaricato a ricevere le eventuali segnalazioni è il RPCT, quale soggetto terzo nei confronti dell’oggetto della segnalazione e dei soggetti coinvolti e con indipendenza economica e funzionale nei confronti delle altre figure interne.

Le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse pubblico, hanno come funzione primaria quella di prevenire l’evento corruttivo. Se la segnalazione sarà sufficientemente qualificata e completa potrà essere verificata tempestivamente e con facilità, portando in caso di effettivo rischio o illecito, all’avviamento del procedimento disciplinare.

Per incentivare i dipendenti ed evitare che essi possano subire una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, oltre alle segnalazioni aperte, saranno ammesse segnalazioni riservate, nelle quali l’identità del segnalante sarà conosciuta solo dal responsabile dell’anticorruzione che riceve la segnalazione.

In taluni casi, se la segnalazione pervenuta sarà sufficientemente dettagliata, precisa e verificabile senza ledere i diritti e la *privacy* del soggetto segnalato e sarà tale da non richiedere ulteriori approfondimenti prima di procedere alla accertamento del fatto denunciato, saranno ammesse anche denunce anonime. Tali denunce dovranno pervenire al responsabile dell’anticorruzione per posta elettronica all’indirizzo: anticorruzione@asmvigevano.it.

I fatti o atti che possono essere oggetto di segnalazione sono quelli riguardanti comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse pubblico. Non saranno prese in considerazione segnalazioni riguardanti lamentele di carattere personale del segnalante.

Alla luce dell’Orientamento ANAC n. 130 del 22 dicembre 2014, recante “*Whistleblower: attività di accertamento delle azioni discriminatorie; Funzioni del RPC: indicazione*”, si prevede che il RPCT, oltre che curare la predisposizione della presente sezione del PTPCT in ordine alla gestione degli strumenti di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*), sia tenuto a svolgere l’attività istruttoria necessaria per accertare se le azioni discriminatorie subite dal segnalante siano riconducibili alle iniziative intraprese da quest’ultimo per denunciare presunte attività illecite del proprio datore di

lavoro. Il RPCT ha, altresì, il compito di segnalare al Dipartimento della Funzione pubblica le eventuali azioni discriminatorie e di trasmettere alla Procura della Repubblica eventuali fatti penalmente rilevanti, nonché all'UPD (Ufficio Provvedimenti Disciplinari) per avviare un eventuale procedimento disciplinare. Si dà atto, infine, che la scheda per la segnalazione di illecito – allegata alla determinazione ANAC n. 6/2015 - è pubblicata in forma permanente nel sito web istituzionale, nella sezione: [Società trasparente > Altri contenuti- Prevenzione della Corruzione](#).

Dal momento che l'ANAC sta predisponendo una piattaforma in ***Open Source***, capace di garantire la riservatezza dell'identità dei segnalanti (PNA 2016, Paragrafo 7.5) e che tale piattaforma sarà messa a disposizione degli enti quanto prima, la casella email e la pubblicazione della scheda di segnalazione, saranno sostituiti non appena sarà funzionante la piattaforma, consentendo un risparmio di risorse umane e finanziarie necessari per dotarsi della tecnologia necessaria.

6.7 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

Dopo il pronunciamento dell'ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP, ora ANAC), a mezzo determinazione n. 4/2012, circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti, anche la Società ASM Vigevano e Lomellina SpA, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, predisporrà ed utilizzerà protocolli di legalità e patti di integrità per l'affidamento di commesse.

Pertanto, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito verrà inserita la clausola di salvaguardia che *“il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto”*.

6.8 Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazioni delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici.

Nella sezione del sito web [Società trasparente>Bandi di gare e contratti](#), entro il 31 gennaio di ogni anno, o eventuale altro termine stabilito per legge, verranno pubblicati i dati relativi l'anno precedente mediante una tabella riassuntiva in formato digitale aperto comprendente affidamento di lavori, forniture, servizi, nella quale saranno indicati:

- modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- struttura proponente;
- oggetto del bando;
- elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- aggiudicatario;
- importo di aggiudicazione;
- tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- importo delle somme liquidate.

Per quanto riguarda l'area di rischio denominata ***“Contratti pubblici”*** (che assorbe ed ingloba la precedente Area: *affidamento di lavori, servizi e forniture*), vanno tenute in debita considerazione le indicazioni contenute nella Parte speciale – Approfondimenti - del PNA 2015 (pagg. da 25 a 38).

In particolare, nel corso dell'anno 2018, prenderà avvio l'attività di **autoanalisi organizzativa** che, in termini concreti, consenta all'amministrazione di “fotografare” l'evolversi dello stato del servizio rispetto al triennio 2017-2019, al fine di individuarne criticità e punti di forza, in funzione della

pianificazione delle conseguenti misure di intervento. L'analisi dovrà prendere in considerazione i seguenti elementi salienti, individuati su base triennale, anche al fine di garantire la regolarità dei flussi informativi verso il RPCT, verso gli uffici deputati al controllo interno e verso gli organi di vertice.

ELEMENTI RILEVANTI	2017	2018	2019	TOTALE
Numero di gare gestite dal settore				
Importo medio dei contratti				
Numero di procedure negoziate con o senza bando				
Numero di affidamenti diretti e relative modalità				
Rispetto dei tempi di esecuzione e/o entità media degli scostamenti;				
Rispetto dei termini di pagamento alle imprese e/o entità media degli scostamenti				
Rispetto degli obblighi di approvvigionamento centralizzato e mediante strumenti elettronici di acquisto;				
Numero di varianti in corso d'opera;				
Numero di proroghe;				
Numero di bandi annullati in via di autotutela o in sede giurisdizionale;				
Numero di opere incompiute rispetto alle programmate;				
Ricorrenza nelle aggiudicazioni degli stessi operatori economici;				

Qualora dall'attività di autoanalisi emerga un significativo incremento, in termini di valore degli affidamenti o di numerosità delle procedure, del ricorso a procedure d'urgenza, negoziate o di affidamento diretto, si procederà all'attivazione di controlli mirati a verificare il rispetto dei principi di concorrenza e rotazione, ove richiesto, dando, inoltre, evidenza dell'eventuale presenza di operatori economici che sono stati destinatari di più di un affidamento nel periodo di tempo considerato.

Ai fini della prevenzione della corruzione, il procedimento prescelto per l'affidamento di lavori, beni, servizi e concessioni, si scomponete nelle seguenti **sei fasi** di processo:



Per ogni processo andranno esaminate ed enucleate le più significative anomalie che, in sede di monitoraggio, potranno considerarsi sintomatiche di possibile permeabilità a fenomeni corruttivi. Nell'ambito di validità del presente Piano triennale - tenuto conto della dimensione tipologica dell'ente e delle sue peculiarità - verranno approfondite, per ogni fase delle procedure di approvvigionamento, le seguenti tematiche:

- Processi e procedimenti rilevanti;
- Possibili eventi rischiosi;
- Anomalie significative;

- Indicatori;
- Possibili misure.

Si prevede di sviluppare e concludere tutta la procedura di autoanalisi e definizione delle misure entro il 31 dicembre 2018, così da definire degli interventi sistematici, in materie di monitoraggio, verifiche e controlli sull'area Contratti pubblici. Nel prossimo aggiornamento annuale del PTPCT (2018/2020), tutta la materia troverà idonea definizione, sulla base delle indicazione del PNA 2015, di eventuali ulteriori interventi sull'argomento da parte dell'ANAC, nonché alle disposizioni in materia di trasparenza (articolo 29), contenute nel d.lgs. 50/2016, recante il nuovo codice dei contratti pubblici.

6.9 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale.

Nel sito *web* della società alla sezione: Società trasparente > Bandi di concorso sarà data celere attuazione al nuovo articolo 19 del d.lgs. 33/2013, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 97/2016. In particolare verranno pubblicati tutti i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale, nonché i criteri di valutazione delle Commissioni e le tracce delle prove scritte.

Il servizio Personale è tenuto a tenere costantemente aggiornato l'elenco dei bandi di concorso.

6.10 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettivo-organizzative del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

Nel termine del triennio di valenza del PTPCT (31 dicembre 2019) verrà valutata la possibilità di predisporre, nell'ambito delle risorse a disposizione di questa Società, un monitoraggio costante, attraverso un sistema di reportistica che permetta al RPCT di monitorare l'andamento dell'attuazione del Piano, dando così la possibilità, allo stesso, di poter intraprendere le iniziative necessarie ed opportune nel caso occorressero delle modifiche.

I *report* dovranno essere predisposti dai dirigenti responsabili, ognuno per la propria area di appartenenza. La consegna dei *report* (che potrà avvenire anche informalmente) consente al responsabile della prevenzione di redigere la propria relazione annuale, da pubblicare nel sito *web* della Società e da trasmettere all'organo di indirizzo politico, nonché di aggiornare annualmente il piano anticorruzione.

La relazione annuale del RPCT viene pubblicata, entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni e per cinque anni, nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale: Società trasparente > Altri contenuti-Prevenzione della Corruzione.

7. RUOLO STRATEGICO DELLA FORMAZIONE

Premessa: come previsto nel Capitolo 5 dell'Aggiornamento del PNA 2015, la centralità dell'attività di formazione è già affermata nella legge 190/2012, con particolare riferimento all'art. 1, comma 5, lettera b; comma 9, lettera b; comma 11). Per ogni anno di validità del PTPCT occorre che vengano previste delle idonee risorse finanziarie per lo svolgimento dell'attività di formazione, perseguitando l'obiettivo di migliorare la qualità e quantità degli interventi. Nei successivi paragrafi vengono dettagliate le indicazioni circa i soggetti destinatari, i contenuti e i canali e strumenti oggetto dell'attività formativa.

7.1 - Individuazione dei soggetti a cui viene erogata la formazione

La formazione in materia di anticorruzione è strutturata su tre livelli:

a) **Livello generale**, rivolto a tutti i dipendenti dell'ente: almeno mezza giornata lavorativa (4 ore) ad anni alterni, relativamente a:

- sensibilizzazione sulle tematiche dell'etica e della legalità;
- contenuti, finalità e adempimenti previsti dal PTPCT e dal Codice Etico dei dipendenti;
- richiamo alle principali norme in materia di procedimenti amministrativi, partecipazione al procedimento, motivazione degli atti e provvedimenti;

b. **Livello specifico**, rivolto a dirigenti, quadri e soggetti individuati dai dirigenti (almeno una giornata formativa all'anno) in relazione a:

- Adeguamento della normativa in materia di repressione dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione; normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- normativa ed evoluzione giurisprudenziale in materia di appalti e contratti, affidamento incarichi, concessione di contributi e sovvenzioni;
- novità normative e giurisprudenziali sui principali aspetti riguardanti l'attività della pubblica amministrazione;

c) **Livello mirato**, per il RPCT e per i dipendenti apicali maggiormente coinvolti nel processo di prevenzione e di elaborazione del PTPCT.

Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal RPCT, tenendo presente il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel presente PTPCT.

7.2 - Indicazione dei contenuti della formazione

Il livello generale di formazione, rivolto alla generalità dei dipendenti, dovrà riguardare l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità. Le iniziative formative aventi ad oggetto il contenuto del Codice Etico, dovranno coinvolgere tutti i dipendenti ed anche i collaboratori a vario titolo della Società e dovranno basarsi prevalentemente sull'esame di casi concreti.

Il livello specifico, rivolto al personale indicato alla lettera b) del precedente punto 7.3.1, avrà come oggetto le seguenti materie: le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto.

La formazione mirata per il responsabile della prevenzione della corruzione e per i dipendenti apicali coinvolti nel processo di prevenzione, avrà ad oggetto gli aggiornamenti normativi in materia anticorruzione, nonché l'analisi, sviluppo e ricerca di processi e tecniche efficaci per la redazione del piano ed individuazione/implementazione di controlli idonei e specifici in relazione alla strutturazione dell'Ente.

7.3 - Indicazione dei canali e strumenti di erogazione della formazione

Il livello generale di formazione, rivolto a tutti i dipendenti, può essere tenuto, in qualità di docenti, anche dai funzionari interni alla Società maggiormente qualificati nella materia.

Mentre il livello specifico e mirato, rivolto al personale indicato nelle lettere b) e c) del punto 7.3.1, sarà demandato a docenti esterni con competenze specifiche in materia i quali dovranno essere proposti dal RPCT.

A completamento della formazione dovranno essere organizzati, in favore dei soggetti di cui alla lettera b) del precedente punto (5.2.), su proposta del RPCT, incontri periodici per approfondire le tematiche dell'anticorruzione, della trasparenza, dell'etica e della legalità.

8. CODICE ETICO E SUA REVISIONE

8.1 Il Codice “nazionale”

L'adozione di singoli codici di comportamento da parte di ciascuna amministrazione rappresenta una delle azioni principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione. Il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 44, della legge 190/2012, che ha modificato l' art. 54 del d.lgs. 165/2001, ha adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, un Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Tale regolamento, definito dall'ANAC come “codice generale”, costituisce la base minima di ciascun codice di comportamento che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare. In esso sono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. La società ha già predisposto i modelli per la raccolta delle dichiarazioni contenute negli artt. 5, 6 e 13. Per l'attuazione delle comunicazioni viene confermata la seguente tempistica:

ART. 5 - comunicazione di partecipazione ad associazioni e organizzazioni: giorni trenta (30) dall'adesione o iscrizione;

ART. 6 - comunicazione di interessi finanziari e conflitti d'interesse: giorni trenta (30) dall'inizio dell'incarico presso privati e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno;

ART. 13 - comunicazione di interessi finanziari e situazione patrimoniale: giorni novanta (90) dalla data ultima per la presentazione della denuncia dei redditi (solo per Segretario comunale e Posizioni Organizzative).

Le previsioni del Codice generale sono poi integrate in base alle peculiarità di ogni amministrazione pubblica, ma a prescindere dai contenuti specifici di ciascun codice, il regolamento 62/2013 trova applicazione in via integrale.

La Società, previo espletamento della procedura “aperta” alla consultazione, ha approvato il codice di comportamento dei dipendenti a livello di ente, in conformità a quanto previsto nelle linee guida adottate dall'ANAC. Con riferimento specifico ai temi riferibili all'anticorruzione, il codice di comportamento ha dato particolare rilievo al dovere di astensione di ciascun dipendente, qualora si verifichino situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ed ha disciplinato gli obblighi di comunicazione, in capo a ciascun dipendente, di tutte le situazioni personali che possano mettere a rischio l'imparzialità nello svolgimento delle proprie funzioni, onde consentire all'ente, attraverso i dirigenti competenti, di adottare gli opportuni accorgimenti organizzativi di prevenzione.

Il Codice di ente e quello nazionale, approvato con d.P.R. 62/2013 sono consultabili sul sito web dell'amministrazione alla sezione: *Società trasparente > Disposizioni Generali> Atti generali*.

8.2 Il Codice di ente e la revisione.

Il Codice di comportamento “nazionale” e quello di ente, vengono consegnati in copia ai neo assunti al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Per ciò che concerne l'applicazione dell'articolo 2, del d.P.R. n. 62/2013, relativamente all'estensione degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, anche di imprese fornitrici di beni e servizi, con obbligo di inserire negli incarichi e nei contratti apposite clausole di risoluzione o decadenza in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice, si specificano le seguenti tipologie di obblighi, per determinate figure professionali:

TIPOLOGIA DI COLLABORATORE	ARTICOLI APPLICABILI
Collaborazione coordinata e continuativa; Lavoratori Somministrati e personale di Staff agli organi politici	Articoli da 3 a 14 con eccezione del 13;
Collaborazione occasionali; Consulenti e Liberi professionisti	Articoli 3, 4, 7 e 10, limitatamente all'attività pertinente al rapporto con l'ente;
Collaboratori di imprese affidatarie di lavori, servizi e forniture e imprese concessionarie di pubblici servizi	Articoli 3, 4 e 10, limitatamente all'attività pertinente al rapporto con l'ente;

8.3 Revisione del codice di comportamento di ente:

Facendo proprie le indicazioni contenute nel PNA 2015 (sezione: *Vigilanza dell'ANAC: priorità ed obiettivi* – pag. 52), dopo quattro anni di attuazione, si rende opportuno procedere ad una revisione generale del Codice di comportamento di ente, sulla base di una adeguata riflessione che porti all'adozione di norme destinate a durare nel tempo. Avendo l'ANAC già previsto di dettare specifiche Linee guida sulla revisione dei Codici ed in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dall'articolo 7, della legge 124/2015, viene comunque programmato un lavoro di revisione del Codice di comportamento dell'ente, da concludersi entro la fine dell'anno 2017.

ALLEGATI:

- A) Tabella di valutazione del rischio nei principali procedimenti previsti nelle aree di rischio presenti nell'attività della Società ASM Vigevano e Lomellina SpA.

NOTA FINALE: per la predisposizione del presente Piano, si è tenuto conto anche di alcune indicazioni contenute nella bozza delle Linee Guida dell'ANAC, avente per oggetto:

“Aggiornamento delle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, reperibile al link:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine_consultazioni?id=1024518e0a778042384d0492ddb7668

La suddetta bozza è stata pubblicata, in sola consultazione *online*, nel sito dell'ANAC dal 27 marzo 2017, con invio contributi entro il 26 aprile 2017. Si da atto che, alla data odierna, l'Autorità Anticorruzione non ha ancora pubblicato il testo finale.

SEZIONE “TRASPARENZA”

Articolo 10, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall’articolo 10 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97

PREMESSA:

I contenuti e le finalità della Sezione TRASPARENZA:

Con la redazione della presente sezione, la società ASM Vigevano e Lomellina SpA, intende dare piena e completa attuazione al principio di trasparenza, intesa come l’accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di:

- a) tutelare i diritti dei cittadini;
- b) promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa;
- c) favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;

come stabilito dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. 97/2016.

Il presente documento risulta quale naturale prosecuzione, per il principio dello scorimento, delle disposizioni del PTTI 2014/16 (approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/12/2014), con adeguamenti e interventi modificativi, espressi sulla base dei primi tre anni di attuazione di una normativa e delle importanti modifiche, integrazioni ed abrogazioni intervenute a seguito dell’approvazione del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, attuativo dell’articolo 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”*.

In premessa, vanno comunque considerate e sottolineate le notevoli difficoltà applicative e di adattamento, per enti e società di ridotte dimensioni, della normativa in materia di trasparenza, anche alla luce dell’inserimento nell’ordinamento pubblico dell’Accesso civico “generalizzato”, previsto dall’art. 5, comma 2 e seguenti e articolo 5-bis, del d.lgs. 33/2013, a cui gli enti sono stati chiamati a dare attuazione entro il 23 dicembre 2016.

Nonostante ciò si ribadisce che, per questa Società, il rispetto degli obblighi di trasparenza, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. La puntuale e tempestiva attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, rendendo conoscibili tutti gli aspetti rilevanti dell’attività amministrativa, rappresenta - allo stesso tempo - un efficace deterrente dei comportamenti scorretti da parte di dirigenti, funzionari, dipendenti ed amministratori, strumento idoneo a consentire l’esercizio dei diritti da parte dei cittadini, ed efficace strumento di controllo sull’efficienza, efficacia ed economicità dell’attività amministrativa.

Essa, infatti, consente:

- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività della Società e, per tal via, la responsabilizzazione dei dirigenti e funzionari;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono dei "blocchi" anomali del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie.

Per queste ragioni la presente sezione è parte integrante del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPCT) e ne costituisce pilastro essenziale.

Nella elaborazione della presente sezione, si è tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi e orientamenti dell'ANAC:

- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 97/2016;
- Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016;
- Allegato «1» delle suindicate Linee guida, relativa alla sezione "Amministrazione trasparente – Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti;
- le Linee Guida dell'ANAC, emanate in attuazione al d.lgs. 97/2016, relative a:
 - ✓ delibera n. 1309 del 28/12/2016, attuazione del FOIA o Accesso civico generalizzato;
 - ✓ delibera n. 241 del 8 marzo 2017, attuazione del nuovo art. 14 del d.lgs. 33/2013;
 - ✓ delibera n. 382 del 12 aprile 2017, sospensione dell'efficacia della delibera 241/2017 in merito alla pubblicazione dei dati dei dirigenti.

La sezione definisce le misure, i modi e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai responsabili degli uffici della Società.

In relazione all'organizzazione della sezione "**Società trasparente**" creata in attuazione delle prescrizioni del d.lgs. 33/2013, la società, nel primo anno di validità del PTPCT 2017/19, darà adempimento a quanto previsto dalla tabella allegata (allegato 1) alle linee guida di cui alla delibera ANAC n. 1310 del 2016 organizzando l'indice della pagina in sezioni e sottosezioni.

Nei casi in cui, nelle rispettive sezioni e sottosezioni, dovevano trovare pubblicazione documenti o informazioni già presenti in altre pagine del sito, si è operato attraverso un rimando, con il duplice positivo effetto di evitare di modificare la struttura del sito internet istituzionale, recentemente riorganizzata e di ottenere l'accessibilità ai documenti ed informazioni attraverso diversi canali.

Le misure della presente sezione sono, ovviamente, coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione 2017/19.

1. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLA SOCIETÀ'

1.1 Struttura organizzativa

Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, in conformità alle disposizioni previste nella legislazione di riferimento, nel rispetto dei criteri di organizzazione dettati dallo Statuto societario, le strutture organizzative sono organizzate secondo la competenza specifica.

Ciascuna struttura organizzativa è definita in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

La struttura è articolata in Aree ed Uffici. L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'ente.

L'area è la struttura organica di massima dimensione dell'Ente deputata:

- a) alle analisi di bisogni per compatti omogenei;
- b) alla programmazione;
- c) alla realizzazione degli interventi di competenza;
- d) al controllo, in itinere, delle operazioni;
- e) alla verifica finale dei risultati.

L'Area comprende uno o più servizi secondo raggruppamenti di competenza adeguati all'assolvimento compiuto di una o più attività omogenee.

Il Servizio costituisce un'articolazione dell'Area. Interviene in modo organico in un ambito definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all'interno che all'esterno dell'Ente; svolge, inoltre, precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un'attività organica.

L'Ufficio costituisce una unità operativa interna al servizio che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione; espleta, inoltre, attività di erogazione di servizi alla collettività.

1. L'articolazione degli uffici, competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, sono consultabili nel sito web del comune, nella sezione Società Trasparente > Organizzazione > Articolazione degli uffici, a cui si fa esplicito rinvio.

Le funzioni fondamentali della Società state definite nello Statuto, approvato da ultimo con delibera di Assemblea dei soci del 29/04/2016.

2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE DELLA SEZIONE “TRASPARENZA”

2.1 Il principio della trasparenza

Il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, intende la trasparenza come **accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni**.

Tra le principali novità introdotte dal d.lgs. 97/2016 che ha largamente modificato, integrato ed abrogato le norme del d.lgs. 33/2013 (all'articolo 5 e 5-bis), si riscontra la conferma del diritto di accesso civico “semplice” (comma 1 – da ora in poi solo “accesso civico”) e l'accesso “generalizzato” (comma 2 - da ora: FOIA), in attuazione di tali normative:

- ✓ **per l'accesso civico**, l'ente ha già provveduto a redigere e pubblicare il modulo per l'attivazione della richiesta di accesso civico, nella seguente sezione del sito web: Società trasparente > Altri contenuti - Accesso civico;
- ✓ **per il FOIA**, si è provveduto ad individuare l'Ufficio Segreteria come struttura deputata a ricevere le richieste di Accesso civico generalizzato e si è provveduto a pubblicare il relativo

modulo di richiesta. Entrambe le indicazioni sono state inserite nella sezione: Società trasparente > Altri contenuti - Accesso civico.

Durante il primo anno di attuazione del presente Piano (2017) si provvederà a redigere e pubblicare il **regolamento interno sull'accesso**, con l'obiettivo di fornire un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso (1. Accesso civico; 2. FOIA; 3. accesso legge 241/1990), con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamento disomogenei tra uffici della stessa Società (cfr. Linee Guida approvare con delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016).

2.2 Coordinamento del PTPCT – sezione trasparenza con il Piano delle *Performance*

La nuova formulazione dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 10 del d.lgs. 97/2016, prevede che vengano indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, documenti e informazioni (comma 1), mentre il comma 3, ribadisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni ente e deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativa i individuali;

2.3 Indice degli uffici e dei funzionari apicali coinvolti per l'individuazione dei contenuti di programma

Funzioni del RPCT in materia di trasparenza

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (da ora RPCT) per la Società è individuato, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012, modificato dall'art. 41, comma 1, lett. f) del d.lgs. 97/2016, nella rag.ra Vismara Simona nominata con determina dell'Amministratore Unico n°37 del 28.06.2017.

Il RPCT svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.


Il RPCT, inoltre, svolge i nuovi compiti derivanti dall'applicazione del **FOIA** (Accesso civico generalizzato), sia per:

- a) la facoltà di richiedere agli uffici le informazioni sull'esito delle istanze pervenute;
- b) per la competenza in materia di «riesame» (nuovo art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, modificato);

La struttura di supporto al RPCT:

Ai fini di garantire l'attività di supporto al RPCT, in merito al controllo sull'adempimento da parte delle strutture societarie degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ogni responsabile di Area e di servizi, in relazione al proprio ufficio, trasmetterà i dati soggetti a obblighi di pubblicazione, all'addetto alla pubblicazione nel sito web della Società, il quale provvederà tempestivamente.

In forma grafica, la struttura deputata all'osservanza degli obblighi di trasparenza, risulta essere la seguente:



2.4 Individuazione e modalità di coinvolgimento dei portatori di interessi diffusi (*stakeholder*)

Il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, all'art. 3, introduce il diritto di conoscibilità delle informazioni e dei documenti detenuti, garantendo la piena accessibilità agli stessi da parte dei cittadini.

Sulla base di questi principi è opportuno che l'amministrazione raccolga *feedback* dai cittadini/utenti e dagli *stakeholder* (vengono individuati come *stakeholder*, al fine di un loro coinvolgimento per la realizzazione e la verifica dell'efficacia delle attività proposte nel presente programma, i cittadini anche in forma associata, le associazioni sindacali e/o di categoria, i mass media, gli ordini professionali e le imprese anche in forma associata) sul livello di utilità dei dati pubblicati, anche per un più consapevole processo di aggiornamento annuale della presente sezione, nonché eventuali reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate ovvero in merito a ritardi e inadempienze riscontrate. Analogo procedimento dovrà essere previsto per la verifica sulle modalità di pratica applicazione del FOIA.

A tal fine, la nostra società utilizzerà diversi strumenti – soprattutto legati al canale telematico (sito internet, posta elettronica, pagina *Facebook*, ecc.) - per la rilevazione del livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati.

Le esigenze di trasparenza rilevate dagli *stakeholder* saranno di volta in volta segnalate al RPCT, il quale, previo confronto con il responsabile di Area/Ufficio cui si riferisce il dato pubblicato o l'accesso FOIA, oggetto di reclamo, provvederà a rispondere tempestivamente (e comunque non oltre 45 giorni) alla segnalazione.

E' già attivo il monitoraggio del sito web dell'ente nell'ambito del servizio "La bussola della trasparenza dei siti web", al fine di migliorare la qualità delle informazioni *online* e dei servizi digitali. Si da atto che,

dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 33/2013 (20 aprile 2003), sono pervenute n. 0 richieste di accesso civico e dal 23 dicembre 2016, zero richieste di accesso FOIA.

3. LE MISURE ORGANIZZATIVE

3.1 Iniziative per la trasparenza

Dopo la prima fase di attuazione della normativa e l'approvazione dei PTTI 2014/2016, nel triennio 2017/2019 i dati presenti sul sito saranno costantemente e ulteriormente aggiornati ed integrati, in stretta applicazione delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 che prevedono:

- la modifica di alcune sottosezioni di Livello 1 e delle sottosezioni di Livello 2, come previsto nell'allegato "1" delle Linee guida approvate con delibera ANAC n. 1310/2016;
- la piena applicazione delle nuove disposizioni in materia di FOIA, con particolare approfondimento per i casi in cui si rende necessario applicare le esclusioni, i limiti e le tutele, previste nell'art. 5-bis, del d.lgs. 33/2013, con una particolare accentuazione per i casi di rifiuto necessari per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (d.lgs. 196/2003).

Nel corso del primo anno di applicazione della presente Sezione (2017) sarà anche necessario intensificare l'attività formativa specifica sul FOIA, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- esame della normativa specifica;
- applicazione delle Linee guida dell'ANAC, in materia di FOIA;
- rispetto della tempistica di attuazione del FOIA;
- la fase di coinvolgimento dei controinteressati;
- il riesame del RPCT;
- definizione delle casistiche in cui applicare l'esclusione del diritto, il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso.

Tra gli obiettivi della Società vi è quello di sensibilizzare gli enti locali soci e i cittadini/utenti, all'utilizzo del sito istituzionale, al fine di sfrutarne tutte le potenzialità, sia dal punto di vista informativo che di erogazione di servizi *online*.

Per quanto riguarda le informazioni ed i dati da pubblicare, relativamente ai contenuti, ogni settore e servizio sarà responsabile per le materie di propria competenza.

Nella Tabella allegato "1" delle Linee Guida dell'ANAC, approvate in data 28 dicembre 2016, n. 1310, sono riportati tutti gli obblighi di pubblicazione, organizzati in sezioni corrispondenti alle sezioni del sito "Società trasparente" previste dal d.lgs. 33/2013.

La tabella ANAC sarà integrata nel corso dell'anno 2017 anche con l'indicazione di Area/Ufficio che deve provvedere alla pubblicazione dei dati e informazioni. L'integrazione viene prevista con uno o più specifici provvedimenti del RPCT, che sarà consegnato a ciascun Responsabile.

3.2 Giornate della trasparenza

Si prevede lo sviluppo di attività formative nel corso del triennio 2017/2019, in concomitanza dell'approvazione del PTPCT. Nell'ambito delle attività di presentazione del Programma e della Relazione sulla *performance*, di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. 150/2009, alle associazioni di consumatori o utenti e a ogni altro osservatore qualificato, saranno organizzate, compatibilmente con

le risorse finanziarie a disposizione, apposite giornate della trasparenza, anche in concomitanza di analoghe iniziative promosse dai comuni-soci;

4. LA SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"

4.1 La sezione "Società Trasparente" - Organizzazione

Al fine di dare attuazione alla disciplina sulla trasparenza, a seguito delle numerose ed importanti novità introdotte dal d.lgs. 97/2016, sin dal primo anno di attuazione del Piano, sarà necessario organizzare un lavoro collettivo, che vedrà coinvolte tutte le Aree della Società, finalizzato all'implementazione dei dati pubblicati, con particolare attenzione al sito "Soldi pubblici" (dati sui pagamenti, art. 4-bis, del d.lgs. 33/2013) e delle pubblicazioni effettuate attraverso le banche dati di altri enti (art. 9-bis, del d.lgs. 33/2013), secondo le indicazioni previste nell'allegato B del citato d.lgs. e nelle Linee guida dell'ANAC.

Nella programmazione degli interventi va comunque sottolineato che la carenza di personale in servizio comporta una considerevole difficoltà a sviluppare e consolidare il flusso delle informazioni da pubblicare nel sito, sia per ciò che concerne l'inclusione di nuovi dati, sia per la costante attività di aggiornamento. Alcune sotto-sezioni saranno oggetto di specifici interventi implementativi nel corso del 2017, nel mentre è previsto che si possano sviluppare ulteriormente le attività di pubblicazione e pubblicità, direttamente dagli applicativi informatici in uso presso gli uffici e i servizi della Società.

4.2 Le caratteristiche delle informazioni

La Società è tenuta ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Il RPCT garantirà che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano quindi pubblicati:

- in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione;
- completi nel loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziali dell'atto;
- con l'indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità all'originale in possesso dell'amministrazione;
- tempestivamente e comunque non oltre trenta (30) giorni dalla loro efficacia;
- per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, esclusi gli atti, i documenti e le informazioni per le quali il d.lgs. 33/2013 prevede dei tempi di pubblicazione diversificati (esempio: i dati degli art. 14 e 15). Gli atti che producono i loro effetti oltre i cinque anni andranno comunque pubblicati fino alla data di efficacia. Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio;
- in formato di tipo aperto, ai sensi del articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 82/2005, e saranno riutilizzabili ai sensi del d.lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

4.3 Tutela dei dati personali e obblighi di trasparenza

Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le Aree/Uffici responsabili per il loro inserimento/pubblicazione/trasmissione provvedono a rendere non intelligenziali i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. Si considerano generalmente come dati non indispensabili e non pertinenti: l'indirizzo e il numero telefonico privati, nonché le coordinate bancarie dei soggetti destinatari degli atti per cui la legge prescrive la pubblicazione, salvo che la legge stessa non disponga diversamente.

Per quanto concerne la pubblicazione dei dati relativi all'art. 26 del d.lgs. 33/2013 relativi a contributi, sovvenzioni e ausili finanziari di qualsiasi natura, è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche, qualora dalla pubblicazione si possano ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale. In particolare, per quanto riguarda i contributi di carattere sociale, l'identificazione del beneficiario avviene per mezzo di un codice identificativo. In materia, vanno comunque osservate le disposizioni impartite dal Garante per la Protezione dei Dati Personalini, nelle sue *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"*, datato 28 maggio 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 134 del 12 giugno 2014).

4.4 Modalità e tempi di attuazione della Sezione Trasparenza del PTPCT:

Nel Piano della *performance* 2017-2019 sarà inserito un obiettivo intersetoriale volto alla applicazione ragionata ed efficace delle previsioni del d.lgs. 33/2013, come modificate dal d.lgs. 97/2016.

In particolare, dovrà essere data puntuale attuazione al FOIA e a tutti gli obblighi di pubblicazione non ancora assolti, con il popolamento della sezione "Società trasparente" ancora da completare, ed il costante aggiornamento delle altre sezioni.

I dati, i documenti e le informazioni che andranno implementati nell'anno 2017 sono i seguenti:

RIFERIMENTO NORMATIVO	COSA PUBBLICARE
ART. 4-bis, comma 2	Dati sui pagamenti
ART. 12	Atti di carattere normativo e amministrativo generale
ART. 14	Titolari di incarichi politici e titolari di incarichi dirigenziali
ART. 15	Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza
ART. 19	Bandi di concorso
ART. 22	Dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
ART. 23	Provvedimenti amministrativi
ART. 24	Dati aggregati relativi all'attività amministrativa

ART. 29	Bilancio preventivo e consuntivo, Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, dati contenenti il monitoraggio degli obiettivi;
ART. 31	Dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sulle attività dell'amministrazione;
ART. 32	Dati sui servizi erogati
ART. 33	Dati sui tempi medi di pagamento
ART. 35	Procedimenti amministrativi
ART. 37	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

ALTRE MISURE ORGANIZZATIVE - Anno 2017

	COSA	CHI	PERIODO	PREVISTO
1.	Aggiornamento della Sezione Trasparenza nel PTPCT	Responsabile Trasparenza	31/01/2017	30/09/2017
2.	Attività di formazione specifica personale dipendente in materia di trasparenza; FOIA, tutela della <i>privacy</i> , segreto d'ufficio	Responsabile Trasparenza o docenza esterna	01/01/2017	31/12/2017
3.	Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti	Responsabile Trasparenza	01/01/2017	31/12/2017
4.	Formulazione direttive interpretative, anche attraverso incontri dedicati, su modalità di pubblicazione, tipo di atti e organizzazione degli stessi all'interno del sito	Responsabile trasparenza	01/01/2017	31/12/2017
5.	Aggiornamento delle informazioni pubblicate secondo gli obblighi di legge	Tutti i settori e servizi	01/01/2017	31/12/2017

Anni 2018 e 2019 - Attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016:

	COSA	CHI	2018	2019
1.	Aggiornamento della Sezione Trasparenza nel PTPCT	Responsabile Trasparenza	X	X
2.	Attività di formazione specifica personale dipendente in materia di trasparenza; tutela della <i>privacy</i> , segreto d'ufficio	Responsabile Trasparenza	X	X
3.	Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti	Responsabile Trasparenza	X	X
4.	Formulazione direttive interpretative, anche attraverso incontri dedicati, su modalità di pubblicazione, tipo di atti e organizzazione degli stessi all'interno del sito	Responsabile trasparenza	X	X
5.	Aggiornamento delle informazioni pubblicate secondo gli obblighi di legge	Tutti i settori e servizi	X	X
6.	Assicurare con tempestività la trasmissione, l'aggiornamento e la veridicità dei dati da	Tutti i settori e servizi	X	X

	pubblicare		
--	------------	--	--

5. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

5.1 I responsabili della trasmissione dei dati

Responsabile della trasmissione dell'atto, documento o informazione oggetto di pubblicazione è il dipendente tenuto alla produzione dell'atto medesimo, il quale, avrà l'onere di trasmetterlo tempestivamente all'addetto al sito web e comunque **entro trenta (30) giorni** dalla formale adozione.

I documenti o atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, con data certa, dovranno essere trasmessi all'addetto al sito web **almeno quarantotto (48) ore prima** della data indicata per la pubblicazione.


Tutti i documenti saranno trasmessi in formato di tipo aperto (*per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibile e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permettere il più ampio utilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità*) mezzo posta elettronica all'indirizzo email dell'addetto/i al sito web specificando nella email di accompagnano la durata della pubblicazione e la Sottosezione di Livello 1 o eventuale Sottosezione di Livello 2 del sito in cui tali informazioni dovranno essere pubblicate.

Il RPCT e i dirigenti vigileranno sulla regolare produzione, trasmissione e pubblicazione dei dati.

5.2 Responsabili pubblicazione e aggiornamento dati

Responsabile della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione è l'addetto al sito web (o suo sostituto), il quale, una volta ricevuti i dati e le informazioni da pubblicare, provvederà tempestivamente alla loro affissione nella sezione del sito web indicatagli dal produttore del documento, **non oltre cinque giorni** per i documenti senza data certa obbligatoria, e entro quarantotto (48) ore per gli altri.

5.3 Referenti per la trasparenza



Addetto alla
pubblicazione sito web
(Geom. Tonelli fabio.)
o altro Addetto servizio
STAFFWEB Aziendale

I responsabili dei vari settori svolgeranno anche il ruolo di Referenti per la trasparenza, favorendo ed attuando le azioni previste nella presente Sezione. A tale fine vigileranno:

- ✓ sul tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- ✓ sull'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;
- ✓ sulle misure di tutela inerenti la pubblicazione di atti e documenti che contengono dati sensibili e giudiziari (art. 4, comma 1, lettere d. ed e. del d.lgs. 196/2003) ed applicando il principio di pertinenza e di non eccedenza per i dati personali comuni.

5.4 Misure organizzative volte a garantire la regolarità dei flussi informativi

Per garantire la regolarità dei flussi informativi ad ogni ufficio e servizio sarà consegnato, da parte del RPCT, uno scadenzario con indicati i tipi di atti e documenti che dovranno essere prodotti e la periodicità del loro aggiornamento. Vigileranno sul rispetto dello scadenzario i dirigenti, nonché il RPCT, il quale, periodicamente, effettuerà dei controlli sull'attualità delle informazioni pubblicate. In caso di ritardata o mancata pubblicazione di un dato soggetto ad obbligo, il RPCT segnalerà ai dirigenti la mancanza e gli stessi provvederanno a sollecitare il soggetto incaricato alla produzione dell'atto il quale dovrà provvedere tempestivamente e **comunque nel termine massimo di giorni quindici (15)**.

6. CONTROLLI E MONITORAGGI

6.1 Il processo di controllo

L'attività di controllo sarà svolta dal RPCT, coadiuvato dai dirigenti e funzionari che vigileranno sull'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione e delle disposizioni sul FOIA, previsti dalla normativa vigente, predisponendo apposite segnalazioni in caso di mancato o ritardato adempimento.

La società è già in possesso di un *Report* effettuato su tutte le sotto-sezioni di Livello 1 e sotto-sezione di Livello 2, della sezione *Società trasparente*. Le risultanze del *report* saranno comunicate ai singoli dirigenti, così da stilare un programma di lavoro che consenta un celere adeguamento a quanto previsto dalle norme in vigore, secondo le indicazioni ivi indicate.

L'attività di controllo verrà attuata:

- nell'ambito dell'attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione;

- attraverso appositi controlli a campione periodici, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico e FOIA (aRTt. 5 e 5-bis, d.lgs. 33/2013) sulla base delle segnalazioni pervenute.

Per ogni informazione pubblicata (art. 6 d.lgs. 33/2013) dovrà essere verificata:

- la qualità;
- l'integrità;
- il costante aggiornamento;
- la completezza;
- la tempestività
- la semplicità di consultazione;
- la comprensibilità;
- l'omogeneità;
- la facile accessibilità;
- la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione;
- la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

In sede di aggiornamento annuale della Sezione Trasparenza del PTPCT (31 gennaio 2018), verrà rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste.

Spettano, inoltre, al NdV i compiti per la predisposizione e la pubblicazione delle Attestazioni **sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dell'ente**, riferite a ciascun anno, complete delle griglie di rilevazione e delle schede di sintesi, come da istruzioni emanate annualmente dall'ANAC con apposita deliberazione. Le attestazioni del NdV dovranno essere pubblicate nella sezione: **Amministrazione trasparente>Disposizioni generali>Attestazioni OIV o di struttura analoga**.

7. DATI ULTERIORI

Il RPCT, sulla scorta delle banche dati esistenti e previa condivisione con i dirigenti e funzionari, può individuare dati ulteriori da pubblicare nella sezione **Società trasparente>altri contenuti**. La decisione di inserire dati ulteriori e le relative modalità sono oggetto degli aggiornamenti della presente Sezione del Piano.

8. LE SANZIONI

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei dirigenti e funzionari.

In materia di applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza, nel corso del 2016, è stato approvato uno specifico provvedimento dell'ANAC, datato 16 novembre 2016, recante *"Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97"*. Il regolamento è stato pubblicato in GU Serie Generale n. 284 del 05/12/2016 ed è in vigore dal 06/12/2016.

Si riporta, di seguito, il quadro sinottico relativo alle sanzioni previste dal d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

NORMA violata	Sanzione in Euro	A CHI	RIF. ART. 47 d.lgs. 33/2013
ART. 14	Da 500 a 10.000	Organi politici, dirigenti. Mancata o incompleta comunicazione situazione patrimoniale complessiva, azioni, ecc. e compensi a cui da diritto la carica (compresi coniuge e parenti 2° grado se danno il consenso).	Comma 1
ART. 14	Da 500 a 10.000	Dirigente che non effettua la comunicazione per emolumenti a carico finanza pubblica.	Comma 1-bis
ART. 4-bis, co. 2	Da 500 a 10.000	Responsabile mancata pubblicazione dei dati sui pagamenti sul sito «Soldi pubblici» >Amministrazione trasparente	Comma 1-bis
ART. 22	Da 500 a 10.000	Responsabile violazione per mancata pubblicazione dei dati sulle società partecipate	Comma 2

Le relative sanzioni sono irrogate dall'ANAC, secondo il regolamento emanato nel rispetto della legge 689/1981 [articolo 47 d.lgs. 33/2013, modificato dall' art. 38, comma 1, lettere a) e b) d.lgs. 97/2016].

Vigevano, 29.09.2017

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione Trasparenza e Integrità
(Rag. Simona Vismara)